



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 88

DATA PUBBLICAZIONE 13/3/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

1.	COMUNICAZIONI F.I.G.C.	2
1.1.	Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Licenza D (dal Comunicato ufficiale n. 364 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)	2
1.2.	Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal Comunicato ufficiale n. 342 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)	2
2.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
2.1.	Consiglio Direttivo	2
2.1.1.	Obbligo Impiego Giovani Calciatori – Campionati di Eccellenza E Promozione 2025/2026	2
2.1.2.	Coppa Piemonte Valle d'Aosta Seconda e Terza Categoria – Fase Regionale S.S. 2024-2025	3
2.1.3.	Campionato Under 19 Femminile – Posticipo 11^ Giornata Di Ritorno	5
2.2.	Segreteria L.N.D.	5
2.2.1.	Progetto “Valorizzazione Giovani Calciatori” – Classifica ufficiale	5
2.2.2.	Riduzione tempo di attesa nelle Ultime gare ufficiali dei Campionati Regionali e Provinciali/Locali della L.N.D.	8
2.2.3.	Finali Regionali - Play-Off e Play-Out – Riduzione Tempo di Attesa	8
2.2.4.	Procedura Articolo 19 Comma 13 Del Codice Di Giustizia Sportiva in ordine alle sanzioni nelle gare di Play-Off E Play-Out	8
2.2.5.	Classifiche ufficiali – Campionato Under 18 Regionale	9
2.2.6.	Campionato regionale Under 18 –Top Tournament Finals – Play-off	9
2.2.7.	Partecipazione Di Giovani Calciatori E Calciatrici All'attività Agonistica	10
2.2.8.	Risoluzione Del Rapporto Contrattuale Di Lavoro Sportivo E Svincolo Calciatori E Calciatrici Non Professionisti/E	10
2.2.9.	Provvedimento di svincolo per inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI	10
2.2.10.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti	11
3.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	11
3.1.	Consiglio Direttivo	11
3.1.1.	Obbligo della Contemporaneità – Campionati Del Settore Giovanile e Scolastico	11
3.2.	Segreteria S.G.S.	12
3.2.1.	Riduzione tempo di attesa nelle Ultime gare ufficiali dei Campionati Regionali e Provinciali/Locali del S.G.S.	12
3.2.2.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività - Accolti	12
3.2.3.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività - Respinti	12
3.2.4.	Provvedimento di annullamento “carta assicurativa” della categoria primi calci / piccoli amici - Accolte	13
3.2.5.	Deroghe all'utilizzo di giovani calciatrici per l'attività di Settore Giovanile e Scolastico	13
3.2.6.	Elenco Riconoscimento Dei Club Ss 2024/2025 - Primo –Livello	13
3.2.7.	Corso Grassroots Livello “E” Per Psicologi Club Giovanili	13
3.2.8.	Fair-Play – Green Card assegnate	13
3.3.	Modifiche al programma gare	14
3.3.1.	Variazioni disputa gare – S.G.S.	14
3.3.2.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	14
3.3.3.	Recupero Gara Campionato Di Promozione	14
4.	RISULTATI	14
5.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	24
6.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	60

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Licenza D (dal Comunicato ufficiale n. 364 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 364 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Licenza D che si svolgerà a Verbania dal 5 Maggio al 28 Giugno 2025.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal Comunicato ufficiale n. 342 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 342 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Uefa C che si svolgerà a Cherasco dal 5 Maggio al 28 Giugno 2025.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1. Consiglio Direttivo

2.1.1. OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2025/2026

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 8 Marzo 2025,

- tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione, con una consultazione svoltasi in via preliminare attraverso una riunione a mezzo videoconferenza e successivamente mediante la compilazione di uno specifico modulo di raccolta dati con i quali hanno espresso la volontà di mantenere l'obbligo di utilizzo dei giovani calciatori;
- valutato che le indicazioni pervenute hanno evidenziato che il 64,5% delle Società di Eccellenza ed il 75% delle Società di Promozione hanno manifestato la volontà di proseguire nella politica di gestione di giovani calciatori mediante l'adozione della normativa che fa obbligo di utilizzo degli stessi;

- elaborata la sintesi dei dati forniti dalle stesse Società in relazione alle annate dei giovani calciatori da utilizzare nei Campionati di Eccellenza e Promozione per la stagione sportiva 2025/2026,

ha deliberato

- di dare continuità al percorso di valorizzazione dei giovani calciatori,
- di far obbligo che nel corso delle singole gare del Campionato di Eccellenza e Promozione 2025/2026 ciascuna compagine utilizzi sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse almeno tre giocatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

Un giovane calciatore nato dal 1.1.2005

Un giovane calciatore nato dal 1.1.2006

Un giovane calciatore nato dal 1.1.2007

2.1.2. COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA SECONDA E TERZA CATEGORIA – FASE REGIONALE S.S. 2024-2025

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 8 Marzo 2025, ha deliberato le seguenti modalità per la fase regionale della Coppa Piemonte Valle d'Aosta per squadre di Seconda e Terza categoria.

Le vincenti delle fasi provinciali di categoria verranno inserite in tre triangolari, articolati con gare di sola andata, composti con criterio di vicinorietà.

Si evidenzia che le ammonizioni cumulate nella prima fase provinciale devono intendersi azzerate.

TRIANGOLARE A

- 1) VINCENTE NOVARA
- 2) VINCENTE VERBANO CUSIO OSSOLA
- 3) VINCENTE VERCELLI

TRIANGOLARE B

- 1) VINCENTE AOSTA
- 2) VINCENTE BIELLA
- 3) VINCENTE TORINO

TRIANGOLARE C

- 1) VINCENTE ALESSANDRIA
- 2) VINCENTE ASTI
- 3) VINCENTE CUNEO

Le gare dei triangolari si disputeranno Venerdì 25 Aprile, Giovedì 1 Maggio e Mercoledì 14 Maggio 2025, come di seguito specificato.

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI

1^ giornata

Squadra 1 – Squadra 2
Riposa: Squadra 3

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)

Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:

Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)

Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)

Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:

Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)

Riposa: Società ospitante primo incontro

Accedono alle Final Four le tre squadre vincenti unitamente alla migliore 2^ classificata dei triangolari.

CLASSIFICA TRIANGOLARI

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Per individuare la migliore 2^ classificata nei tre triangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio

FINAL FOUR

Le qualificate della prima fase disputeranno le Final Four nella giornata del 2 Giugno 2025, con semifinali al mattino e finali al pomeriggio.

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 35 minuti ciascuno.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente fatti eseguire i calci di rigore.

Le ammonizioni comminate nella prima fase vengono azzerate.

Si rammenta che nell'ambito della fase regionale della manifestazione i tesserati cui gli Organi di Giustizia Sportiva infliggano più ammonizioni incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

2.1.3. CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE – POSTICIPO 11^ GIORNATA DI RITORNO

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 8 Marzo 2025, tenuto conto che alcune Società del Campionato Under 19 Femminile prestano proprie atlete alla Rappresentativa Regionale Calcio a 11 Femminile che risulta impegnata in Sicilia dal 12 al 14 Aprile 2025 per lo svolgimento del 61° Torneo delle Regioni,

ha deliberato

di posticipare la 11^ giornata di ritorno del Campionato Under 19 Femminile a **Domenica 27 Aprile 2025.**

2.2. Segreteria L.N.D.

2.2.1. PROGETTO “VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI” – CLASSIFICA UFFICIALE

In riferimento al progetto in epigrafe – il cui regolamento è stato deliberato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 5 Ottobre 2024 e pubblicato all'interno del Comunicato Ufficiale N°39 del 24 Ottobre 2024, si pubblicano qui di seguito le classifiche ufficiali del progetto relativo alle categorie Eccellenza e Promozione, aggiornate alla 8ª giornata di ritorno dei campionati.

Si precisa che tali graduatorie tengono conto del bonus pari al 20% di punti aggiuntivi, da riconoscere alle Società che, come da regolamento, svolgono contestualmente attività giovanile nelle categorie Under 17 e Under 15.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale
1ª BORGOSIESIA CALCIO	168	33,6	201,6
2ª LASCARIS 1954 ASD	142	28,4	170,4
3ª ACCADEMIA BORGOMANERO1961	105	21	126
4ª BAVENO STRESA SSD A RL	96	19,2	115,2
5ª OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	102	\	102
6ª AYGREVILLE CALCIO	51	\	51
7ª VOLPIANO PIANESE	24	4,8	28,8
8ª BRIGA	24	\	24
9ª CALCIO SETTIMO	19	3,8	22,8
10ª QUINCINETTO TAVAGNASCO	4	0,8	4,8
11ª BIELLESE 1902	3	0,6	3,6
11ª VERBANIA CALCIO	3	0,6	3,6
13ª PRO EUREKA	0	0	0

CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale
1ª VANCHIGLIA 1915	140	28	168
2ª PRO DRONERO	126	\	126

3 ^a	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	90	18	108
4 ^a	GIOVANILE CENTALLO 2006	69	13,8	82,8
5 ^a	ALPIGNANO	51	10,2	61,2
6 ^a	S.D. SAVIO ASTI	49	9,8	58,8
7 ^a	ACQUI F.C. SSDARL	36	7,2	43,2
8 ^a	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	23	4,6	27,6
9 ^a	PINEROLO	18	3,6	21,6
10 ^a	OVADESE SSDARL	15	3	18
11 ^a	A.C.CUNEO 1905 OLMO	9	1,8	10,8
12 ^a	ALBA CALCIO	8	1,6	9,6
13 ^a	CHERASCHESE 1904	7	1,4	8,4
14 ^a	PRO VILLAFRANCA	6	\	6
15 ^a	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	0	\	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a UNION NOVARA	152	30,4	182,4
2 ^a A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	103	\	103
3 ^a IVREA CALCIO ASD	53	10,6	63,6
4 ^a ARONA CALCIO	40	8	48
4 ^a DUFOUR VARALLO	40	8	48
4 ^a FERIOLO CALCIO	48	\	48
7 ^a ORIZZONTI CANAVESEALICESE	44	\	44
8 ^a MONTANARO	41	\	41
9 ^a CAMERI CALCIO	22	4,4	26,4
10 ^a A.S.D. CITTÀ DI COSSATO	21	4,2	25,2
11 ^a JUVENTUS DOMO	8	\	8
12 ^a GATTINARA F.C.	0	0	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a TORINESE 1894 ASD	385	77	462
2 ^a VENARIA REALE	341	68,2	409,2
3 ^a ROSTA CALCIO	301	60,2	361,2
4 ^a LUCENTO	176	35,2	211,2
5 ^a VALLORCO	126	25,2	151,2
6 ^a CARRARA 90	122	24,4	146,4
7 ^a V.D.A. CHARVENSOD*	91	18,2	109,2
8 ^a LESNA GOLD	105	\	105
9 ^a BSR GRUGLIASCO ASD	83	16,6	99,6
10 ^a BARCANOVA CALCIO	76	15,2	91,2
11 ^a CENISIA A R.L.	73	14,6	87,6
12 ^a DRUENTINA*	57	11,4	68,4
13 ^a MAPPANESE	25	5	30

14 ^a RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0	0	0
*una gara in meno			

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE C

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a NARZOLE CALCIO	190	\	190
2 ^a INFERNOTTO CALCIO	114	22,8	136,8
3 ^a VILAFRANCA	117	\	117
4 ^a SAVIGLIANESE FBC 1919	74	14,8	88,8
5 ^a CARIGNANO A.S.D.	49	9,8	58,8
6 ^a SCARNAFIGI	43	\	43
7 ^a PANCALIERICASTAGNOLE	17	\	17
8 ^a S.SEBASTIANO	15	\	15
9 ^a ATLETICO RACCONIGI	14	\	14
10 ^a MONREGALE CALCIO	8	1,6	9,6
11 ^a PINEROLESE SPORT P.R.P.	7	1,4	8,4
12 ^a BOVES MDG CUNEO	4	0,8	4,8
13 ^a BUSCA 1920 A R.L.	3	0,6	3,6
14 ^a PEDONA BORGO S.D.	0	\	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a CALCIO NOVESE	144	28,8	172,8
2 ^a PSG SSDARL	87	17,4	104,4
3 ^a GASSINOSANRAFFAELE	76	15,2	91,2
4 ^a SANTOSTEFANESE	79	\	79
5 ^a CANELLI 1922	57	11,4	68,4
6 ^a ALBESE CALCIO	46	9,2	55,2
7 ^a POLISPORTIVA GAVIESE 1920	48	\	48
8 ^a LUPETTI BIANCHI TRINO	32	6,4	38,4
8 ^a ARQUATESE VALLI BORBERA	28	5,6	33,6
10 ^a AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	26	5,2	31,2
11 ^a SOMMARIVA PERNO	9	1,8	10,8
11 ^a FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	6	1,2	7,2
13 ^a SPARTAK SAN DAMIANO	4	0,8	4,8
14 ^a CASTELLAZZO B.DA	0	\	0
14 ^a CITTA DI CASALE	0	\	0
14 ^a SAN GIACOMO CHIERI	0	\	0

2.2.2. RIDUZIONE TEMPO DI ATTESA NELLE ULTIME GARE UFFICIALI DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI/LOCALI DELLA L.N.D.

Si rammenta che come pubblicato sul comunicato ufficiale n. 1 del Comitato Regionale inerente l'obbligo della contemporaneità, allo scopo di assicurare la massima regolarità dell'attività agonistica ed al fine di evitare vantaggi a chicchessia, le gare degli ultimi **DUE** turni dei Campionati di L.N.D. e ed organizzati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali vengano effettuate **nella stessa giornata ed al medesimo orario.**

Si è, inoltre, disposto di ridurre a 15 minuti il tempo di attesa per la disputa dei suddetti incontri, e ciò a norma dell'art. 54, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.-

Questo Comitato si riserva, peraltro, la facoltà di valutare le motivazioni a supporto delle richieste di quelle Società che non siano direttamente interessate alle prime od alle ultime posizioni di classifica.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2.3. FINALI REGIONALI - PLAY-OFF E PLAY-OUT – RIDUZIONE TEMPO DI ATTESA

Relativamente alle Finali Regionali e alle fasi di Play-Off e Play-Out ed esclusivamente nei casi di incontri tra squadre inserite in raggruppamenti quadrangolari, allo scopo di assicurare la massima regolarità agonistica ed al fine di evitare vantaggi a chicchessia, si è dato mandato affinché dette gare vengano effettuate nella medesima giornata ed in orario ufficiale.

Si è, inoltre, disposto di ridurre a 15 minuti il tempo d'attesa per la disputa dei suddetti incontri, e ciò a norma dell'art. 54 comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.-

2.2.4. PROCEDURA ARTICOLO 19 COMMA 13 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN ORDINE ALLE SANZIONI NELLE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si ritiene opportuno rammentare il dettato normativo dell'art.19 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva, di cui si trascrive il testo integrale, per le gare di Play-Off e Play-Out:

8. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2.5. CLASSIFICHE UFFICIALI – CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

Si riportano – in allegato – le classifiche ufficiali del Campionato Under 18 Regionale, aggiornate al termine del girone di ritorno.

2.2.6. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 –TOP TOURNAMENT FINALS – PLAY-OFF

In ottemperanza a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 28 del 28/9/2024, e viste le classifiche ufficiali si trascrive – qui di seguito – la composizione dei quadrangolari del Campionato Regionale Under 18 – Top Tournament Finals – Play-Off:

QUADRANGOLARE 1

CASTELLAZZO B.DA
LUCENTO
LA NUOVA LANZESE
MIRAFIORI

QUADRANGOLARE 2

FUTUROGIOVANI VILIANENSIS
BEPPE VIOLA ALCIO
SALE
BORGOSIESIA

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

La prima e la seconda classificata di ogni quadrangolare accederanno alle semifinali.

CLASSIFICA QUADRANGOLARE

Per determinare la classifica nel quadrangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

SEMIFINALI

Gli abbinamenti di semifinale si disputeranno con gare di andata e ritorno Domenica 6 e 13 Aprile 2025, con i seguenti abbinamenti:

- A. 1^a classificata quadrangolare 1 – 2^a classificata quadrangolare 2
- B. 1^a classificata quadrangolare 2 - 2^a classificata quadrangolare 1

Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

FINALE

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale Domenica 27 Aprile 2025, in gara unica, su campo neutro

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

2.2.7. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
BLASI EDOARDO LOUIS	BULE BELLINZAGO	19/06/2009	17/04/2025	07/03/2025
FILIPPONE ASIA	U.S. SAINT PIERRE	10/03/2011	15/12/2025	11/03/2025

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

2.2.8. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione trasmessa a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
3755529	MARCHISIO ANDREA	12/03/1988	AREA CALCIO ALBA ROERO	07/03/2025

2.2.9. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esamate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2454578	CARNEVALE SCHIANCA DAVIDE	19/10/2006	USD ALPIGNANO
1081804	DOGANTEZ CAGAN	02/09/2003	USD ALPIGNANO
5786574	VESCIO GIOVANNI	22/10/2001	ASD LIBERTAS VAPRIO

2.2.10. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2372366	GHIGLIERI OLIVER	11/02/2005	FC TORINESE 1894 ASD
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata oltre il termine del 28/02/2025, indicato dall'art. 109 delle N.O.I.F., per i calciatori e calciatrici "non professionisti/e".		
2011365	MAFFEZZONI ALESSANDRO	10/02/2005	ASD CITTÀ DI COSSATO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata oltre il termine del 28/02/2025, indicato dall'art. 109 delle N.O.I.F., per i calciatori e calciatrici "non professionisti/e".		

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

3.1. Consiglio Direttivo

3.1.1. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ – CAMPIONATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 8 Marzo 2025,

- tenuto conto che nelle precedenti stagioni sportive l'obbligatorietà di disputare le ultime due gare dei Campionati di Settore Giovanile e Scolastico ha determinato in molti casi la migrazione di squadre su altri campi di gioco rispetto a quelli gestiti dalle Società di appartenenza, con conseguente sovraccarico di oneri economici per le Società stesse,

ha deliberato

di limitare l'obbligatorietà di detta contemporaneità prevista sul comunicato ufficiale n. 7 del 31/7/2024 unicamente **all'ultima gara** di tutti i Campionati Under 17, Under 15, Under 16 e Under 14 ed organizzati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali per la stagione sportiva 2024/2025 affinché le gare vengano effettuate nella stessa giornata ed al medesimo orario, fermo restando la facoltà di valutare le motivazioni a supporto delle richieste di variazione di quelle Società che non siano direttamente interessate alle prime od alle ultime posizioni di classifica.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.2. Segreteria S.G.S.

3.2.1. RIDUZIONE TEMPO DI ATTESA NELLE ULTIME GARE UFFICIALI DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI/LOCALI DEL S.G.S.

Si comunica che, come pubblicato al precedente punto 2.1.1 inerente l'obbligo della contemporaneità, allo scopo di assicurare la massima regolarità dell'attività agonistica ed al fine di evitare vantaggi a chicchessia, le gare dell'ultimo turno dei Campionati di S.G.S ed organizzati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali vengono effettuate **nella stessa giornata ed al medesimo orario.**

Si è, inoltre, disposto di ridurre a 15 minuti il tempo di attesa per la disputa dei suddetti incontri, e ciò a norma dell'art. 54, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.-

Questo Comitato si riserva, peraltro, la facoltà di valutare le motivazioni a supporto delle richieste di quelle Società che non siano direttamente interessate alle prime od alle ultime posizioni di classifica.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.2.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3297461	CICCU FRANCESCO	23/03/2010	ASD BULE BELLINZAGO
4393394	GEDDO DIEGO	08/11/2013	ASD VEVERI 1974
2544012	GIORNA EDOARDO	20/11/2008	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.
2891472	GIROTTO LORENZO	25/11/2008	ASD ALMESE CALCIO
2529155	LO BIANCO RICCARDO	02/07/2009	GSD VOLPIANO PIANESE
3100253	MODICA SAMUELE	18/03/2010	USD PIANEZZA
2307329	SACCO JACOPO	19/06/2008	ASD ALMESE CALCIO

3.2.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3099719	LOMAZZI EDOARDO ANDREA	13/01/2010	ASD ACADEMY PRO VERCELLI
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto la Società a cui è stata inoltrata l'istanza non risulta essere la titolare del tesseramento dell'atleta.		
3903481	GARONFOLO ROCCO	19/04/2013	FC TORINESE 1894 ASD
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		

3.2.4. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3964708	FIORILLO GABRIEL	05/01/2017	ASD CALCIO NOVESE

3.2.5. DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 105 del 06/03/2025 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.2.6. ELENCO RICONOSCIMENTO DEI CLUB Ss 2024/2025 - PRIMO – LIVELLO

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 85 del 6/3/2025, si comunica la seguente integrazione all’elenco dei Club di primo livello:

CLUB DI PRIMO LIVELLO:
ASD Academy Vanchiglia

3.2.7. CORSO GRASSROOTS LIVELLO “E” PER PSICOLOGI CLUB GIOVANILI

A seguito delle candidature pervenute al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si pubblica l’elenco dei candidati ammessi al **Corso di Informazione Grassroots Livello E (Entry Level) per Psicologi che operano nei Club Giovanili**, il cui inizio è previsto Mercoledì 12 Marzo alle ore 18,00 e terminerà il prossimo 9 Aprile 2025.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.2.8. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente giovane giocatore resosi protagonista nell’ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiati con il cartellino verde “Green Card”.

BIANCO MARCO Pulcini 1° anno A.S.D. CALCIO LEINI
Per aver ammesso, più volte, che un proprio compagno di squadra abbia toccato la palla con la mano, concedendo così i rispettivi falli a favore della squadra avversaria.

3.3. Modifiche al programma gare

3.3.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottoannotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo di seguito indicato:

PONDERANO

Camp. Under 15 Femminile – Gir. B

Via Cavaglià - Biella

3.3.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

3.3.3. RECUPERO GARA CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gara di recupero del Campionato di Promozione, in virtù alla delibera adottata dalla Corte Sportiva a Livello Territoriale.

4. RISULTATI

GOLD CUP CATEGORIA UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2025

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito della finale:

FINALE		
LASCARIS 1954 ASD	- CHISOLA CALCIO	2 - 1

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **LASCARIS** la quale oltre ad aggiudicarsi il Trofeo Gold Cup categoria Under 17 acquisisce il diritto di disputare la Supercoppa della categoria Under 17 con la vincente del titolo regionale di pari categoria.

GOLD CUP CATEGORIA UNDER 16

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2025

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito della finale:

FINALE		
LASCARIS 1954 ASD	- CHISOLA CALCIO	2 - 3

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **CHISOLA CALCIO** la quale oltre ad aggiudicarsi il Trofeo Gold Cup categoria Under 16 acquisisce il diritto di disputare la Supercoppa della categoria Under 16 con la vincente del titolo regionale di pari categoria.

GOLD CUP CATEGORIA UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2025

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito della finale:

FINALE		
VOLPIANO PIANESE	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 2pts

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **LASCARIS** la quale oltre ad aggiudicarsi il Trofeo Gold Cup categoria Under 15 acquisisce il diritto di disputare la Supercoppa della categoria Under 15 con la vincente del titolo regionale di pari categoria.

- **RISULTATI GARE DEL 5, 6 E 12 MARZO 2025**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 5 Giornata - R		
REVELLO CALCIO	- VIRTUS BUSCA 2011	3 - 1

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 7 Giornata - R		
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- OVADESE SSDARL	1 - 1

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 4 Giornata - R		
ASTI	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	2 - 2

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 3 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511 SQ.B	- INDEPENDIENTE IVREA	3 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - A		
SANTALESSANDRO ANSPI ASD	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 0

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ATLETICO TAURINENSE	- POLISPORTIVA PASTA	8 - 2
(1) CASTELLAMONTE CALCIO A5	- SANTANNA A.S.D.	10 - 1
(1) - disputata il 08/03/2025		

GIRONE B - 1 Giornata - A		
ITAR FUTSAL	- SALUZZO	4 - 2
(1) SERMIG	- TOP FIVE S.R.L.	4 - 1
(1) - disputata il 08/03/2025		

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
L 84 S.S.D. S.R.L.	- VDL FIANO PLUS	3 - 0
TOP FIVE S.R.L.	- ELLEDI FC SSD RL	4 - 3

GIRONE B - 1 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511 SQ.B	- FONTA	8 - 2
ORANGE FUTSAL ASTI	- ATLETICO TAURINENSE	5 - 2

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
L 84 S.S.D. S.R.L.	- SERMIG	11 - 4
ORANGE FUTSAL ASTI	- TOP FIVE S.R.L.	4 - 3

GIRONE B - 1 Giornata - A		
CH4 SPORTING CLUB	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	7 - 0
ELLEDI FC SSD RL	- POLISPORTIVA PASTA	11 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
SERMIG	- ORANGE FUTSAL ASTI	2 - 3
TOP FIVE S.R.L.	- L 84 S.S.D. S.R.L.	2 - 3

GIRONE B - 2 Giornata - A		
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- ELLEDI FC SSD RL	3 - 5
(1) POLISPORTIVA PASTA	- CH4 SPORTING CLUB	3 - 9
(1) - disputata il 11/03/2025		

• RISULTATI GARE DAL 7 AL 12 MARZO 2025

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R		
BIELLESE 1902	- BORGOSIESIA CALCIO	1 - 1
BRIGA	- AYGREVILLE CALCIO	0 - 1
CALCIO SETTIMO	- BULE'BELLINZAGO	0 - 1
LASCARIS 1954 ASD	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 0
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	2 - 4
VERBANIA CALCIO	- PRO EUREKA	0 - 2
VOLPIANO PIANESE	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	1 - 0

GIRONE B - 9 Giornata - R		
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 2
CHERASCHESE 1904	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 1
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 1
OVADESE SSDARL	- VALENZANA MADDO SSD.AR.L.	0 - 0
PINEROLO	- ALBA CALCIO	2 - 1
S.D. SAVIO ASTI	- PRO VILLAFRANCA	1 - 0
VANCHIGLIA 1915	- ALPIGNANO	0 - 0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	0 - 0
ARONA CALCIO	- VIRTUS VERCELLI	3 - 1
DUFOUR VARALLO	- MONTANARO	0 - 0

GIRONE B - 9 Giornata - R		
BARCANOVA CALCIO	- CAFASSE BALANGERO	1 - 0
BSR GRUGLIASCO ASD	- VALLORCO	0 - 0
CARRARA 90	- ROSTA CALCIO	4 - 0

FERIOLO CALCIO	- CAMERI CALCIO	2 - 0	DRUENTINA	- MAPPANESE	0 - 0
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- GATTINARA F.C.	1 - 2	POL.AD UNION BB VALLESUSA	- LUCENTO	4 - 1
IVREA CALCIO ASD	- CE.VER.SA.MA BIELLA	2 - 0	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- CENISIA A R.L.	3 - 0
ORNAVASSESE	- JUVENTUS DOMO	1 - 1	V.D.A. CHARVENSOD	- TORINESE 1894 ASD	2 - 0
UNION NOVARA	- ORIZZONTI CANAVESEALICесе	1 - 1	VENARIA REALE	- LESNA GOLD	2 - 4

GIRONE C - 9 Giornata - R			GIRONE D - 9 Giornata - R		
BOVES MDG CUNEO	- CARIGNANO A.S.D.	1 - 2	ALBESE CALCIO	- CITTA DI CASALE	1 - 2
BUSCA 1920 A R.L.	- PINEROLESE SPORT P.R.P.	2 - 0	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	- PSG SSDARL	2 - 0
MONREGALE CALCIO	- ATLETICO RACCONIGI	2 - 3	LUPETTI BIANCHI TRINO	- CANELLI 1922	0 - 3
MORETTA	- INFERNOTTO CALCIO	3 - 2	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 0
NARZOLE CALCIO	- PANCALIERICASTAGNOLE	2 - 1	SAN GIACOMO CHIERI	- ARQUATESE VALLI BORBERA	0 - 3
PEDONA BORGO S.D.	- S.SEBASTIANO	1 - 1	SANTOSTEFANESE	- CALCIO NOVESE	0 - 0
SAVIGLIANESE FBC 1919	- VILLAFRANCA	1 - 1	SOMMARIVA PERNO	- CASTELLAZZO B.DA	0 - 1
SCARNAFIGI	- CAVOUR	1 - 2	SPARTAK SAN DAMIANO	- GASSINOSANRAFFAELE	0 - 1

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			GIRONE B - 9 Giornata - R		
CALCIO VOGOGNA	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	2 - 0	BORGOLAVEZZARO	- VALLE ELVO	1 - 1
CANNOBIESE 1906	- QUARONESE	2 - 0	GAGLIANICO C.S.I.	- TORRI BIELLESI A.S.D.	0 - 2
CARPIGNANO	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 1	JUNIOR TORRAZZA	- LIVORNO FERRARIS BIANZE	1 - 0
GRAVELLONA SAN PIETRO	- FONDOTOCE	4 - 0	LA VISCHESE	- CRESCENTINESE	1 - 0
SERRAVALLESE 1922	- BAGNELLA CALCIO 1972	1 - 1	PONDERANO	- SANTHIA 1903	2 - 1
SIZZANO	- MOMO ATLETICO CALCIO	0 - 1	PRO PALAZZOLO	- VALLE CERVO ANDORNO	2 - 1
VALDUGGIA CALCIO	- PIEDIMULERA	2 - 3	TRECCATE CALCIO	- CIGLIANO CALCIO	3 - 0
VARZESE	- AGRANO SPORTIVA	1 - 3	VALDILANA BIOGLIESE	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	0 - 0

GIRONE C - 9 Giornata - R			GIRONE D - 9 Giornata - R		
BOSCONERESE A.S.D.	- SAN MAURIZIO C.SE	1 - 2	BARRACUDA	- SAN GIORGIO TORINO	0 - 1
CALCIO MATHI	- CASELLE CALCIO	1 - 2	BEIBORG	- CASELETTE	1 - 3
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMP	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	0 - 1	GIAVENOCOZZE	- BEPPE VIOLA CALCIO	0 - 0
CIT TURIN LDE	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 4	KL PERTUSA	- AVIGLIANESE	2 - 0
G.A.R. REBAUDENGO	- CORIO	1 - 1	MIRAFIORI A.S.D.	- VENAUS	4 - 1
RIVER PLAINE	- SPORTIVA NOLESE	0 - 1	ORBASSANO CALCIO	- VIANNEY	7 - 0
RIVER 1951	- CIRIE CALCIO 1946	1 - 0	SUSA CALCIO	- OLYMPIC COLLEGNO	3 - 1
VDL FIANO PLUS	- AGLIE VALLE SACRA	6 - 0	VILLARBASSE	- PIANEZZA	2 - 3

GIRONE E - 9 Giornata - R			GIRONE F - 9 Giornata - R		
BUTTIGLIERESE 95	- PRO POLONGHERA	0 - 1	AMA BRENTA CEVA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	0 - 2
CANDIOLO	- SPORTING CLUB	2 - 3	BISALTA	- VALLE VARAITA CALCIO	3 - 2
FOOTBALL CLUB VIGONE	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	0 - 2	SALICE	- MARENE	1 - 0
LUSERNA	- PEROSA A.S.D.	1 - 0	SAN BENIGNO	- MURAZZO	0 - 1
MONCALIERI CALCIO 1953	- CUMIANA SPORT	1 - 0	SANT ALBANO	- STELLA MARIS	3 - 1
NICHELINO HESPERIA	- S.SECONDO A.S.D.	2 - 2	TRE VALLI	- PIAZZA	0 - 1
POLISPORTIVA GARINO	- VILLASTELLONE CARIGNANO	9 - 0	VALLE PO	- AZZURRA	0 - 0
SAN BERNARDO	- BRICHERASIO BIBIANA	0 - 1	VALVERMENAGNA	- POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	2 - 0

GIRONE G - 9 Giornata - R		
ANNONESE	- POL. FRUGAROLESE	1 - 1
ASD POL. SPINETTESE 2013	- VIGUZZOLESE	1 - 3
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- CASALNOCETO A.S.D.	4 - 2
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	- SALE	1 - 3
COSTIGLIOLE F.C.	- CAPRIATESE	1 - 1
FELIZZANO 1920	- DON BOSCO ASTI	2 - 3
FULVIUS 1908	- SOLERO	4 - 0
MONFERRATO	- FORTITUDO F.O.	0 - 0

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			GIRONE B - 7 Giornata - R		
COMIGNAGO CALCIO	- VOLUNTAS SUNA	2 - 1	(1) BETTOLE-GRIGNASCO	- RMANTIN	2 - 0
CRODO	- CIREGGIO	2 - 1	LESSONA CALCIO	- PERNATESE 1928	0 - 2
FC ESIO VERBANIA	- VARALLO POMBIA CALCIO	4 - 2	LUMELLOGNO	- LA CERVO	1 - 0

GARGALLO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 1	OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	4 - 0
MAGGIORA CALCIO	- CASALE CORTE CERRO	1 - 0	PALESTRO CALCIO	- MEZZOMERICO CALCIO	1 - 0
RIVIERA D ORTA	- CASTELLETTESE	3 - 4	PRO ROASIO ASD	- ASD LENTA LOZZOLO	1 - 1
US PROVIGEZZO	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 3	RIVER SESIA CALCIO	- VIRTUS MULINO CERANO	3 - 1

(1) - disputata il 08/03/2025

GIRONE C - 7 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- A.S.D. LOCANA	2 - 0
ARDOR S. FRANCESCO	- GRAND COMBIN	2 - 3
ASD AC SANGIUSTESE	- BOLLENGO	2 - 2
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	- ATLETICO ROBASSOMERO	2 - 1
POL. GRAND PARADIS	- VALCHIUSELLA	2 - 4
SAINT VINCENT CHATILLON	- PONT DONNAS 2021	4 - 0
STRAMBINESE 1924	- LA NUOVA LANZESE	0 - 0

GIRONE D - 7 Giornata - R		
BACIGALUPO	- POLISPORTIVA SAN DONATO	2 - 2
CROCETTA CALCIO ASD	- CALCIO LEINI	1 - 2
DORINA	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	0 - 1
MARENTINESE	- BORGATA CIT TURIN	5 - 0
SAN PAOLO TORINO	- SSD REAL ORIONE V.	2 - 3
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- SCIOZZE	1 - 2

GIRONE E - 7 Giornata - R		
BRUNETTA CALCIO	- CAPRIE GREEN CLUB CSA	0 - 1
CHISONE CALCIO	- PIOSSASCO	1 - 2
POL. PARADISO COLLEGNO	- VILLAR PEROSA	0 - 0
POLISPORTIVA BRUINESE	- PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	3 - 2
ROLETTO VAL NOCE	- POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	1 - 3
S.IGNAZIO SPORT	- SAN GIORGIO GSD	2 - 1
TETTI FRANCESI RIVALTA	- F.C. PIOSSASCHESE ASD	0 - 0

GIRONE F - 7 Giornata - R		
PECETTO	- ELLEDI FC SSD RL	0 - 0
POLISPORT CASTAGNOLE	- SAN GIUSEPPE RIVA	3 - 0
PRALORMO	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	0 - 1
SAN LUIGI SANTENA APS	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 3
SPORTROERO	- LANGA CALCIO	0 - 1
TROFARELLO 1927	- SOMMARIVESE	2 - 1
VALFENERA	- POLISPORTIVA MONTATESE	0 - 1

GIRONE G - 7 Giornata - R		
CARRU MAGLIANO ALPI	- CARAGLIO CALCIO	0 - 0
GIOVANILE GENOLA 05	- SPORTING SAVIGLIANO	0 - 1
OLIMPIC SALUZZO 1957	- LAGNASCO CALCIO	0 - 0
REVELLO CALCIO	- GARESSIO	3 - 2
RORETESE 1975	- BENESE	4 - 3
SAN BIAGIO	- VAL MAIRA	1 - 1
SAN CHIAFFREDO	- VIRTUS BUSCA 2011	1 - 1

GIRONE H - 7 Giornata - R		
A.C.BOSCHESE A R.L.	- LIBARNA	2 - 2
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	- NIZZA VALLEBELBO	3 - 2
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	- ACD PRO MOLARE	2 - 2
LERMA ASDL	- MONCALVO CALCIO	0 - 1
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	- POZZOLESE	1 - 1
QUARGNENTO DILETTANTI	- JUNIOR ASCA	1 - 2
TASSAROLO	- CALLIANO CALCIO	3 - 3

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R		
ARONA CALCIO	- JUVENTUS DOMO	0 - 0
CALCIO SETTIMO	- BIELLESE 1902	1 - 1
LUPETTI BIANCHI TRINO	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 0
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	0 - 4
PRO EUREKA	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	2 - 2
UNION NOVARA	- VOLPIANO PIANESE	1 - 2
VERBANIA CALCIO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	1 - 4

GIRONE B - 9 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- ALPIGNANO	1 - 4
LUCENTO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	4 - 0
POL. PARADISO COLLEGNO	- VANCHIGLIA 1915	1 - 0
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- VENARIA REALE	3 - 3
ROSTA CALCIO	- OLYMPIC COLLEGNO	5 - 2
V.D.A. CHARVENSOD	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 2
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- IVREA CALCIO ASD	4 - 1

GIRONE C - 9 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- SALICE	3 - 1
CARAGLIO CALCIO	- RORETESE 1975	0 - 1
CHERASCHESE 1904	- INFERNOTTO CALCIO	4 - 0
GIOVANILE CENTALLO 2006	- PINEROLO	2 - 2
MONREGALE CALCIO	- VILLAFRANCA	8 - 0
SANTOSTEFANESE	- ALBA CALCIO	0 - 2
SAVIGLIANESE FBC 1919	- AREA CALCIO ALBA ROERO	2 - 4

GIRONE D - 9 Giornata - R		
BACIGALUPO	- VALENZANA MADO SSD.AR.L.	2 - 2
CALCIO NOVESE	- CENISIA A R.L.	6 - 1
CARRARA 90	- OVADESE SSDARL	0 - 1
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- S.D. SAVIO ASTI	6 - 0
NICHELINO HESPERIA	- KL PERTUSA	1 - 1
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 2
SAN GIACOMO CHIERI	- MIRAFIORI A.S.D.	1 - 3

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R		
BORGOSIESA CALCIO	- LA NUOVA LANZESE	2 - 0
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- LUCENTO	0 - 4
SAN MAURIZIO C.SE	- OLYMPIC COLLEGNO	1 - 3
SPORTIVA CALTIGNAGA	- G.A.R. REBAUDENGO	3 - 0

GIRONE B - 9 Giornata - R		
FORTITUDO F.O.	- ARQUATESE VALLI BERBERA	3 - 2
MIRAFIORI A.S.D.	- CASTELLAZZO B.DA	1 - 0
(1) MONCALIERI CALCIO 1953	- VIGUZZOLESE	3 - 0
SALE	- CENISIA A R.L.	3 - 0

(1) - disputata il 08/03/2025

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R		
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	- ITAR FUTSAL	2 - 6
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 7
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- AURORA NICHELINO	14 - 2
FUTSAL CLUB SANTHIA	- POLISPORTIVA PASTA	2 - 2
FUTSAL SAVIGLIANO	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	3 - 6
GEAR FUCSIA NIZZA	- TOP FIVE S.R.L.	5 - 4

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
FUTSAL FUCSIA NIZZA	- LISONDRIA	13 - 3
LEINI 96	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	5 - 6
POL LIBERTAS ANTIGNANO	- FUTSAL BUSCA	4 - 3
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- SAN REMO 72 SRL	2 - 7
PRO VERCELLI C5	- ONNISPORT CLUB	4 - 9
REAL SCORPION	- FUTSAL BORGO TICINO	3 - 7
VALDOSTANA	- FONTA	3 - 4

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
A.S.D. STEAUA TORINO	- CAVAGLIA	20 - 2
(1) ROMENTINO C5 ASD	- PRO IVREA CALCIO S.C.	3 - 6
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- NOVARA CALCIO A 5	3 - 2
VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	- COSSATESE	7 - 1

(1) - disputata il 08/03/2025

GIRONE B - 4 Giornata - R		
(1) REAL CIRIE FUTSAL A.S.D.	- ACADEMY VENARIA FUTSAL	6 - 4
(2) SANTANNA A.S.D.	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	3 - 5
SPORTING LG S.S.D. A RL	- SALUZZO	7 - 9
SPORTING ORBASSANO SSDARL	- AURORA SAN GILLIO	5 - 5
VALLE STURA CALCIO	- LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE	4 - 1

(1) - disputata il 11/03/2025

(2) - disputata il 09/03/2025

GIRONE C - 4 Giornata - R		
(1) AREA CALCIO ALBA ROERO	- L&D MONFERRATO ADVENTURES	5 - 0
(2) CSF V-MAT C 5	- CANTARANA C5	2 - 3
(2) FUTSALES CASALE A.S.D.	- BUTTIGLIERESE 95	24 - 1
(3) MONGARDINO FUTSAL CLUB	- CASTELNUOVO A.S.D.	7 - 1

(1) - disputata il 11/03/2025

(2) - disputata il 08/03/2025

(3) - disputata il 09/03/2025

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
AURORA NICHELINO	- CIGLIANO CALCIO	4 - 2
(1) C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- SANTA RITA FUTSAL	1 - 2
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	1 - 2
(2) LEINI 96	- SAN REMIGIO	1 - 13
(3) LISONDRIA	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 4
U.S. SAINT PIERRE	- ELLEDI FC SSD RL	0 - 6

(1) - disputata il 11/03/2025

(2) - disputata il 10/03/2025

(3) - disputata il 08/03/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- RACCO 86	0 - 2
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- ACF BIELLESE	2 - 0
CIT TURIN LDE	- UNION NOVARA	4 - 0
TORINO F.C. S.P.A.	- TORINO WOMEN	1 - 1

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
CASELLE CALCIO	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 2
GRAVELLONA SAN PIETRO	- MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	1 - 2
SAN GIORGIO GSD	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	0 - 0
VILLASTELLONE CARIGNANO	- ACADEMY PRO VERCELLI	0 - 1

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
BOLLENGO	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 0
(1) BOYS E GIRLS CALCIO	- BULE'BELLINZAGO	0 - 9
BUTTIGLIERESE 95	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 6
(1) TORINO F.C. S.P.A.	- CIT TURIN LDE	14 - 0

(1) - disputata il 09/03/2025

CAMPIONATO UNDER 21 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
TOP FIVE S.R.L.	- ATLETICO TAURINENSE	3 - 2

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			GIRONE B - 9 Giornata - R		
ARONA CALCIO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	1 - 1	ATLETICO C.B.L.	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	2 - 1
BAVENO STRESA SSD A RL	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	2 - 2	PIANEZZA	- DRUENTINA	6 - 0
CAMERI CALCIO	- BULE'BELLINZAGO	1 - 0	POL. GRAND PARADIS	- BORGARO NOBIS 1965	0 - 6
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- IVREA CALCIO ASD	2 - 3	PRO EUREKA	- CASELLE CALCIO	3 - 1
GRAVELLONA SAN PIETRO	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	0 - 2	V.D.A. CHARVENSOD	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 3
NOVAROMENTIN SRL	- UNION NOVARA	3 - 1	VENARIA REALE	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	3 - 5
VERBANIA CALCIO	- BIELLESE 1902	0 - 0	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- VOLPIANO PIANESE	0 - 2

GIRONE C - 9 Giornata - R			GIRONE D - 9 Giornata - R		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- VILLARBASSE	3 - 2	BOVES MDG CUNEO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 16
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	4 - 1	CHERASCHESE 1904	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 4
LUCENTO	- ROSTA CALCIO	3 - 1	CHISONE CALCIO	- PINEROLESE SPORT P.R.P.	3 - 3
POL. PARADISO COLLEGNO	- MIRAFIORI A.S.D.	3 - 0	(1) PINEROLO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 0
SPAZIO TALENT SOCCER	- GASSINOSANRAFFAELE	3 - 3	SALUZZO	- CARAGLIO CALCIO	5 - 0

VANCHIGLIA 1915	- SISPORT S.P.A.	4 - 1	SAVIGLIANESE FBC 1919	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	1 - 2
			VALLE PO	- BUSCA 1920 A R.L.	1 - 4

(1) - disputata il 08/03/2025

GIRONE E - 9 Giornata - R		
ACQUI F.C. SSDARL	- ASTI	1 - 3
CHIERI	- SAN GIACOMO CHIERI	4 - 7
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	7 - 0
(1) MONCALIERI CALCIO 1953	- FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	1 - 1
NICHELINO HESPERIA	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	3 - 1
OVADESE SSDARL	- CHISOLA CALCIO	1 - 5
PSG SSDARL	- ALBA CALCIO	3 - 3

(1) - disputata il 08/03/2025

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	3 - 2
BRIGA	- BIELLESE 1902	1 - 3
BULE'BELLINZAGO	- VERBANIA CALCIO	2 - 3
JUVENTUS DOMO	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	0 - 3
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 5
S.FRANCESCO	- NOVAROMENTIN SRL	3 - 2
VOLPIANO PIANESE	- BORGOSIESA CALCIO	6 - 2

GIRONE B - 9 Giornata - R		
BARCANOVA CALCIO	- GASSINOSANRAFFAELE	1 - 1
BORGARO NOBIS 1965	- PRO EUREKA	0 - 6
LASCARIS 1954 ASD	- CALCIO SETTIMO	11 - 0
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	1 - 6
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- ATLETICO C.B.L.	1 - 0
V.D.A. CHARVENSOD	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 5
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- PIANEZZA	1 - 5

GIRONE C - 9 Giornata - R		
ALMESE CALCIO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	2 - 3
ALPIGNANO	- VINOVO SPORT EVENTS	3 - 1
CHISOLA CALCIO	- VIANNEY	10 - 0
MIRAFIORI A.S.D.	- ROSTA CALCIO	1 - 0
NICHELINO HESPERIA	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 0
OLYMPIC COLLEGNO	- LUCENTO	0 - 1
VANCHIGLIA 1915	- CUMIANA SPORT	2 - 1

GIRONE D - 9 Giornata - R		
ALBA CALCIO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 3
AREA CALCIO ALBA ROERO	- PINEROLO	2 - 11
BUSCA 1920 A R.L.	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 2
CARIGNANO A.S.D.	- CHERASCHESE 1904	0 - 3
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- SAVIGLIANESE FBC 1919	2 - 2
SALUZZO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 1

GIRONE E - 9 Giornata - R		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- ASTI	1 - 1
ACQUI F.C. SSDARL	- SAN GIACOMO CHIERI	2 - 0
CHIERI	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	3 - 2
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	- SISPORT S.P.A.	1 - 3
OVADESE SSDARL	- FULVIUS 1908	2 - 2
SPARTAK SAN DAMIANO	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 4
UNION NOVARA	- CALCIO NOVESE	1 - 0

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	9 - 0
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	0 - 1
BAVENO STRESA SSD A RL	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	0 - 2
BIELLESE 1902	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 0
BULE'BELLINZAGO	- VERBANIA CALCIO	2 - 1
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- JUVENTUS DOMO	0 - 0
1924 SUNO F.C.D.	- NOVAROMENTIN SRL	1 - 0

GIRONE B - 9 Giornata - R		
BORGARO NOBIS 1965	- ATLETICO C.B.L.	1 - 1
DRUENTINA	- V.D.A. CHARVENSOD	3 - 6
IVREA CALCIO ASD	- ALPIGNANO	0 - 6
LASCARIS 1954 ASD	- PRO EUREKA	2 - 1
MAPPANESE	- PIANEZZA	4 - 1
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 3
VOLPIANO PIANESE	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	13 - 0

GIRONE C - 9 Giornata - R		
ACADEMY VANCHIGLIA	- CENISIA A R.L.	0 - 5
BEPPE VIOLA CALCIO	- BEIBORG	4 - 0
CHISOLA CALCIO	- NICHELINO HESPERIA	3 - 0
MIRAFIORI A.S.D.	- BSR GRUGLIASCO ASD	1 - 1
POLISPORTIVA BRUINESE	- VANCHIGLIA 1915	0 - 5
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- LUCENTO	0 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER	- TETTI FRANCESI RIVALTA	4 - 2

GIRONE D - 9 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- CHERASCHESE 1904	0 - 0
ALBA CALCIO	- PEDONA BORGO S.D.	0 - 2
(1) ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 1
BUSCA 1920 A R.L.	- MOREVILLA	3 - 1
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- POLISPORTIVA GARINO	1 - 2
(1) GIOVANILE CENTALLO 2006	- PINEROLO	0 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 4

(1) - disputata il 08/03/2025

GIRONE E - 9 Giornata - R		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- CANELLI 1922	1 - 0
ASTI	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 2
CALCIO NOVESE	- SISPORT S.P.A.	0 - 3
CARROSO CALCIO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 1
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	- CHIERI	1 - 2
PSG SSDARL	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	0 - 2
SCA ASTI	- ACQUI F.C. SSDARL	3 - 1

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R		
(1) ACCADEMIA BORGOMANERO19	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	3 - 1
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- NOVAROMENTIN SRL	0 - 2
(1) BIELLESE 1902	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	2 - 2
(1) BULE'BELLINZAGO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 1
(1) FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- 1924 SUNO F.C.D.	0 - 3
JUVENTUS DOMO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 2
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- VIRTUS VERCELLI	1 - 1

(1) - disputata il 08/03/2025

GIRONE B - 3 Giornata - R		
ATLETICO C.B.L.	- AOSTA CALCIO 511	3 - 1
AYGREVILLE CALCIO	- PRO EUREKA	1 - 2
PIANENZA	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 0
(1) QUINCINETTO TAVAGNASCO	- BORGARO NOBIS 1965	2 - 2
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- LASCARIS 1954 ASD	3 - 3
RIVER PLAINE	- CIRIE CALCIO 1946	6 - 0
(1) VOLPIANO PIANESE	- CALCIO SETTIMO	3 - 0

(1) - disputata il 08/03/2025

GIRONE C - 3 Giornata - R		
CHIERI	- CASELETTE	3 - 2
LUCENTO	- CENISIA A R.L.	2 - 0
(1) PINEROLO	- POLISPORTIVA BRUINESE	5 - 1
(1) PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	- ALPIGNANO	0 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER	- BEIBORG	0 - 1
VANCHIGLIA 1915	- BSR GRUGLIASCO ASD	1 - 0
(1) VINOVO SPORT EVENTS	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	2 - 0

(1) - disputata il 08/03/2025

GIRONE D - 3 Giornata - R		
ALBA CALCIO	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	2 - 1
AREA CALCIO ALBA ROERO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	3 - 2
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- BISALTA	1 - 1
(1) GIOVANILE CENTALLO 2006	- PANCALIERICASTAGNOLE	11 - 2
(1) MOREVILLA	- BUSCA 1920 A R.L.	8 - 1
SALICE	- ALBESE CALCIO	1 - 6
(1) SAVIGLIANESE FBC 1919	- CHERASCHESE 1904	3 - 4

(1) - disputata il 08/03/2025

GIRONE E - 3 Giornata - R		
(1) ASTI	- TORINESE 1894 ASD	10 - 0
(1) CARRARA 90	- G.A.R. REBAUDENGO	0 - 1
CHISOLA CALCIO	- ACQUI F.C. SSDARL	5 - 0
(1) DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- SAN LUIGI SANTENA APS	5 - 0
PSG SSDARL	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	1 - 0
(1) SISPORT S.P.A.	- SCA ASTI	3 - 0
VIRTUS CENISIA	- CAPRIATESE	2 - 3

(1) - disputata il 08/03/2025

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE INTERREGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
INTER 13	- TORINO F.C. S.P.A.	4 - 1
JUVENTUS F.C. SPA	- SAMPDORIA 13	4 - 0
MILAN SPA 13	- GENOA CRICKET 13	5 - 1
RHODENSE	- PARMA CALCIO 1913 13	4 - 5

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
ACADEMY PRO VERCELLI	- AOSTA CALCIO 511 SQ.B	3 - 3
(1) ACCADEMIA TORINO CALCIO	- VENARIA REALE	3 - 1
CIT TURIN LDE SQ.B	- AURORA CALCIO FEMMINILE	3 - 0
INDEPENDENTE IVREA	- QUARONESE	7 - 0

(1) - disputata il 09/03/2025

GIRONE B - 4 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCSQ.B	- SCA ASTI	5 - 0
ELLEDI FC SSD RL	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	0 - 8
(1) MONCALIERI CALCIO 1953	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	11 - 3

(1) - disputata il 09/03/2025

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2 INTERREGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
JUVENTUS F.C. SPA	- SAMPDORIA 13	2 - 4
(1) PRO SESTO 13	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	2 - 2
SEDRIANO 13	- COMO WOMEN	2 - 0
(1) TORINO F.C. S.P.A.	- GENOA CRICKET 13	1 - 1

(1) - disputata il 09/03/2025

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- ASD PINEROLO WOMEN	3 - 4	(1) ACADEMY PRO VERCELLI	- SANTALESSANDRO ANSPI ASD	11 - 1
BOYS E GIRLS CALCIO	- MONCALIERI CALCIO 1953	5 - 0	(1) BAVENO STRESA SSD A RL	- PONDERANO	5 - 2
(1) DERTONA CALCIO GIOVANILE	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	0 - 1	(1) BULE'BELLINZAGO	- UNION NOVARA	10 - 2
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- BUTTIGLIERESE 95	2 - 4	QUARONESE	- MAPPANESE	1 - 0

(1) - disputata il 09/03/2025

(1) - disputata il 09/03/2025

GIRONE C - 4 Giornata - A		
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- SCA ASTI	6 - 0
(1) INDEPENDENTE IVREA	- CIT TURIN LDE	4 - 0
(1) REAL 909	- AOSTA CALCIO 511 SQ.B	1 - 4
VENARIA REALE	- AURORA CALCIO FEMMINILE	8 - 2

(1) - disputata il 09/03/2025

WALKING FOOTBALL OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
(1) BIELLESE 1902 WF	- TORINO WALKING FOOTBALL	1 - 4
NOVARA WALKING FOOTBALL	- PINEROLO LUSERNA WF	6 - 0
VALCHIUSELLA 1999	- W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	2 - 4
(2) WF CONFARTI GIANATO	- DEVILS WALKERS BORGOMANER	1 - 11

(1) - disputata il 08/03/2025

(2) - disputata il 05/03/2025

WALKING FOOTBALL OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
ARABA FENICE VALLE CERVO	- WF CONFARTI GIANATO	2 - 1
(1) DEVILS WALKERS BORGOMANE	- CAMERI CALCIO WF	1 - 1
(2) NOVARA WALKING FOOTBALL	- SUPERGA WF	1 - 2
(3) VALCHIUSELLA 1999	- BIELLESE 1902 WF	1 - 1
WF CASALE 21 ASD	- CRISTO ALESSANDRIA	4 - 0

(1) - disputata il 07/03/2025

(2) - disputata il 06/03/2025

(3) - disputata il 04/03/2025

• Delibere Giudice Sportivo

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 09/03/2025

GIRONE B - 9 Giornata - R			
PRO DRONERO	- LUESE CRISTO ALESSANDRIA		D

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 09/03/2025

GIRONE D - 7 Giornata - R			
SISPORT S.P.A.	- RESISTENZA GRANATA		D

5. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 11, 12 e 13 Marzo 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 9/ 3/2025

- GARA PRO DRONERO - LUESE CRISTO ALESSANDRIA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto relativo alla partita ACD PRO DRONERO - LUESE CRISTO ALESSANDRIA, in calendario per il giorno 9/03/2025 e valida per il Campionato di Eccellenza, Girone D, s.s. 2024/2025, dal quale risulta che la partita non è stata disputata in ragione della non regolarità del campo di gioco;

- evidenziato nello specifico che a seguito di riserva scritta presentata prima dell'inizio della partita dai Dirigenti della Società ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA, avente ad oggetto la dimensione delle porte, l'arbitro procedeva unitamente ai suoi assistenti ed ai Dirigenti della Società ACD PRO DRONERO alla misurazione delle stesse, rilevando che le altezze dai bordi inferiori delle traverse al suolo erano pari per una porta a 2,35 m dal suolo e per l'altra un'altezza a 2,39 m dal suolo, contro la misura regolamentare di 2,44 m, e che l'intervento posto in atto dalla Società (che decideva di scavare il terreno invece di sollevare i pali delle porte) non portava ad un risultato utile, dato che le altezze delle porte restavano pari rispettivamente a 2,40 m e 2,41 m, con alcuni punti in cui la misurazione risultava pari a 2,39 m. Inoltre, l'intervento di scavo del terreno in corrispondenza delle porte comportava una disomogeneità del manto erboso, disconnesso e non in piano, oltre alla mancanza di regolare tracciatura delle linee perimetrali del campo;

- rilevato quindi che nel termine regolamentare pari ad un tempo di gioco la Società ACD PRO DRONERO non riusciva a ripristinare la regolarità del campo e delle porte, e ritenuta pertanto la sua esclusiva responsabilità per il mancato svolgimento dell'incontro;

- visto l'art. 10 C.G.S.

DELIBERA

- di sanzionare la Società ACD PRO DRONERO con la sconfitta a tavolino, omologando il seguente risultato:

ACD PRO DRONERO - LUESE CRISTO ALESSANDRIA 0 – 3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.

Per il comportamento dei propri sostenitori che per tutta la durata del secondo tempo di gioco, rivolgevano frasi ingiuriose all'arbitro ed all'assistente arbitrale nr. 2.

ACCADEMIA BORGOMANERO1961

Si riconosce la responsabilità oggettiva della società per danni causati dal proprio tesserato Luca Mersini ad una delle porte di accesso al corridoio degli spogliatoi, che egli colpiva con un calcio e un pugno al termine della partita.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 3/2025

LAMATTINA DANIELE (S.D. SAVIO ASTI)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 3/2025

BOSTICCO GIUSEPPE (PRO VILLAFRANCA)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste ed abbandono dell'area tecnica.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CRETAZ ROBERTO (BORGOSIESIA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIEYE MAMADOU BEYE (ALBA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CARPENTIERI ANDREA (AYGREVILLE CALCIO)

NICOLINI MARCO

(PRO EUREKA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMMISA SALVATORE	(ALPIGNANO)	RUATTO ANDREA	(AYGREVILLE CALCIO)
CAPELLUPO STEFANO	(BIELLESE 1902)	FLORIO RICCARDO	(BORGOSIESIA CALCIO)
BARBERO FEDERICO	(CALCIO SETTIMO)	SPOTO MICHELE	(CALCIO SETTIMO)
GREGORI ALESSANDRO	(CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)	BOENA KISWENDSIDA	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
IORE FRANCESCO	(LASCARIS 1954 ASD)	BRIZZI PIETRO	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)
SIMONE LORENZO	(VALENZANA MADDO SSD.AR.L.)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TESAURO GABRIELE	(CHERASCHESE 1904)
------------------	--------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORONA ALESSIO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	MOLINARI RICCARDO	(BAVENO STRESA SSD A RL)
PAVAN NICOLO	(BIELLESE 1902)	BAZZAN FRANCESCO	(BORGOSIESIA CALCIO)
CENTO FRANCESCO	(BULE'BELLINZAGO)	GRAZIANO TOMMASO	(BULE'BELLINZAGO)
BISSACCO SIMONE	(CHERASCHESE 1904)	BEDINO NICOLO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
BOSIO PAOLO	(PINEROLO)	SCARIANO JACOPO GIOVANNI	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)
OTTONE ALBERTO	(S.D. SAVIO ASTI)		

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 2/ 3/2025

• GARA CITTA DI CASALE - SANTOSTEFANESE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il ricorso presentato dalla Società A.C. SANTOSTEFANESE avverso la regolarità della partita disputata in data 2/03/2025 contro la Società ASD CITTA' DI CASALE, valida per il Campionato di Promozione, Girone D, s.s. 2024/2025, con il quale la Società ricorrente lamenta lo schieramento in campo, da parte della Società avversaria, del giocatore Christian Ventre, asserendo che quest'ultimo sarebbe stato in posizione irregolare in quanto tesserato in data 23/01/2025 dalla ASD CITTA' DI CASALE come quarta Società e dunque in violazione dell'art. 95, comma 2, NOIF;

- rilevato che il procedimento è stato introdotto regolarmente, in quanto il ricorso è stato depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo PEC in data 5/03/2025 ed in pari data trasmesso a mezzo PEC alla Società avversaria, ed è stato preceduto dal prescritto preannuncio depositato e trasmesso sempre a mezzo PEC in data 3/03/2025;

- effettuati i dovuti approfondimenti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale, è emerso che in relazione alla posizione del calciatore Christian Ventre è stato reso - in data 29-30/01/2025 e quindi prima della sua convocazione e del suo schieramento in campo nella partita oggetto di reclamo - parere interpretativo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e della LND in base al quale il tesseramento per la Società ASD CITTA' DI CASALE deve ritenersi il terzo tesseramento effettivo avvenuto nel corso della corrente stagione sportiva, con conseguente posizione regolare del calciatore ai sensi dell'art. 95, comma 2 NOIF;

- ritenuto pertanto che il giocatore Sig. Christian Ventre avesse pieno titolo per prendere parte alla gara in oggetto

DELIBERA

- di respingere il ricorso della Società A.C. SANTOSTEFANESE, per le ragioni espresse in parte motiva, omologando il risultato raggiunto in campo:

ASD CITTA' DI CASALE - A.C. SANTOSTEFANESE 2 - 1;

- di addebitare sul conto della Società A.C. SANTOSTEFANESE l'importo del contributo per il ricorso, che non risulta essere stato versato.

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 CAFASSE BALANGERO

Per il comportamento inqualificabile dei propri sostenitori che, a seguito dell'espulsione del numero 9 su segnalazione dell'assistente arbitrale nr. 2, rivolgevano a quest'ultimo per la restante durata della partita frasi gravemente ingiuriose e gli sputavano contro, attingendolo.

Euro 300,00 VIRTUS VERCELLI

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata del secondo tempo di gioco, insultavano i componenti della terna arbitrale. In particolare si distinguevano per la propria condotta ingiuriosa un dirigente non in distinta ma identificato dall'arbitro in quanto presentandosi prima dell'inizio della gara, il sig. Esposito Inchiostro Alessandro, ed un altro sostenitore che, stazionando dietro la recinzione del campo, rivolgeva all'assistente arbitrale nr. 1 frasi gravemente ingiuriose, anche di contenuto discriminatorio.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 9/ 5/2025

ESPOSITO INCHIOSTR
ALESSANDRO (VIRTUS VERCELLI)

Il dirigente, seduto sugli spalti in quanto non in distinta e riconosciuto dall'arbitro per essersi presentato a lui prima dell'inizio della partita, rivolgeva all'arbitro nel corso della gara reiterate ingiurie

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 11/ 4/2025

MELIS MARCO (PEDONA BORGO S.D.)

Per ingiurie e minacce rivolte ai componenti della panchina avversaria.

INIBIZIONE FINO AL 18/ 3/2025

STASOLLA MICHELE (ORNAVASSESE)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

SCARINO LUIGI (PINEROLESE SPORT P.R.P.)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 3/2025

CAPUTO LEONARDO (SOMMARIVA PERNO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2025

SPINOGLIO CRISTIAN (CITTA DI CASALE)

Per condotta antisportiva, avendo volontariamente fatto ritardare la ripresa del gioco dopo la segnatura.

NINO MICHAEL (JUVENTUS DOMO)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

ZABENA CRISTIANO (S.SEBASTIANO)

Per atteggiamento antisportivo nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TCHAMATO WAMENI
MARIOS TRESOR (CAFASSE BALANGERO)

SCHETTINO ALBERTO (CE.VER.SA.MA BIELLA)

BRERO ANDREA (MORETTA)

CAVALLERA MATTEO (S.SEBASTIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GENTILI JACOPO (V.D.A. CHARVENSOD)

SERTA FABIO ANGELO (VENARIA REALE)

GEOGRAFO ALESSANDRO (VILLAFRANCA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHESTA LEONARDO (BUSCA 1920 A R.L.)

MARRA IVAN VITO (CARIGNANO A.S.D.)

CIMINO FEDERICO (CASTELLAZZO B.DA)

CARFORA ALESSIO (GENISIA A R.L.)

MICELI GABRIELE (LUPETTI BIANCHI TRINO)

SERRA NICOLO (MAPPANESE)

PORCARO ARTURO (MONREGALE CALCIO)

PARASILITI CAPRINO
CHRISTIAN (MONTANARO)

GARDIN LUCA (PINEROLESE SPORT P.R.P.)

REKA KRISTIAN (SPARTAK SAN DAMIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TREVISANI FABIO	(BSR GRUGLIASCO ASD)	GIOVINAZZO FELICEDIEGO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)
BARISONE ELIA	(POLISPORTIVA GAVIESE 1920)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GILA SIMONE	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	MANCIN ALESSANDRO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)
CRIMI LORENZO	(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)	SCAMPINI MATTEO	(ARONA CALCIO)
TOMA GABRIEL	(CARIGNANO A.S.D.)	GABOARDI GIACOMO	(CAVOUR)
CAPUTO MICHELE	(CENISIA A R.L.)	SCAGLIA TOMMASO	(DUFOUR VARALLO)
TAGLIAFERRI RICCARDO	(FERIOLO CALCIO)	GIARDINA STEFANO	(GASSINOSANRAFFAELE)
PELLE FRANCESCO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)	OLLIO ALESSANDRO	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)
ROSA ANDREA	(PSG SSDARL)	VENTURA SIMONE	(ROSTA CALCIO)
ISHAAK SHERIF ADAMS	(SAN GIACOMO CHIERI)	ISOARDI DAVIDE	(SCARNAFIGI)
IRIMIA ALEXANDRU COSMI	(TORINESE 1894 ASD)	LERUSCE DANIELE	(TORINESE 1894 ASD)
BERTOLONE STEFANO	(VIRTUS VERCELLI)		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 CANDIOLO

Per il comportamento offensivo tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro per tutta la durata della gara. Dopo il termine della stessa alcuni tesserati e dirigenti non identificati insultavano l'arbitro fino all'arrivo dello stesso negli spogliatoi.

Euro 400,00 SAN MAURIZIO C.SE

Per il comportamento offensivo tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro per tutta la durata della gara. Inoltre dopo il termine della stessa un gruppo di sostenitori intonava un coro pesantemente ingiurioso e intimidatorio nei confronti dell'arbitro, per la durata di almeno 10 minuti.

Euro 300,00 CARPIGNANO

Per introduzione e accensione all'interno dell'impianto sportivo di materiale pirotecnico, tra cui un fumogeno che veniva lanciato a fine gara sul terreno di gioco.

Euro 200,00 BOSCONERESE A.S.D.

Per il comportamento offensivo tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro per tutta la durata della gara.

Euro 50,00 ATLETICO ACQUI F.B.C.

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 9/ 5/2025

CELLERINO MARCO (AURORACANOTTIERI
PIZZERIE)

Per condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'arbitro. Sanzione ex art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S.

ALFONSO LUCIANO (CANDIOLO)

Allontanato dal campo per espressione ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 2/ 5/2025

MESSA ALBERTO (G.A.R. REBAUDENGO)

In costanza di squalifica sino al 25/04/2025 in forza di C.U. 83 del 27/02/2025. Trovandosi in tribuna rivolgeva all'arbitro un'espressione irrispettosa. Inibizione da scontare senza soluzione di continuità dopo quella già in corso di esecuzione, e così fino al 02/05/2025.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/ 3/2025

TORTORA MANUEL (GRAVELLONA SAN PIETRO)

Allontanato dal campo per proteste eccessive e condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

GIULIANO CHRISTIAN (VALDUGGIA CALCIO)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni, entrambe motivate da proteste eccessive, a fine gara continua a protestare fuori dal recinto di gioco, urlando nei confronti dell'arbitro.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 18/ 3/2025

GUGLIELMO DANIEL (SPORTING CLUB)

Allontanato dal campo per espressione blasfema.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARONI ANDREA (AGLIE VALLE SACRA)

CUZZILLA ANTONIO (JUNIOR TORRAZZA)

MACCIONI MICHAEL (OLYMPIC COLLEGNO)

LAURO ANDREA ANTONIO (VALLE CERVO ANDORNO)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 9/ 5/2025

VOTTERO VIUTRELLA
SERGIO (CALCIO MATHI)

Al termine della gara rivolgeva all'arbitro plurime espressioni ingiuriose e simulava un tentativo di aggressione ai suoi danni. Sanzione ex art. 36 C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

FRANCO ROBERTO (CALCIO MATHI)

Dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, mentre usciva dal terreno di gioco, rivolgeva all'arbitro reiterate espressioni ingiuriose. Sanzione ex art. 36 C.G.S. tenendo conto della condotta complessiva del calciatore.

D ATTOLI MARCO (CANDIOLO)

Espulso per espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro. Dopo essere uscito dal terreno di gioco si posizionava dietro la panchina e continuava ad insultare l'arbitro. Sanzione ex art. 36 C.G.S. tenendo conto della condotta complessiva del calciatore.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ROVERA GABRIELE (NICHELINO HESPERIA)

Espulso per espressioni ingiuriose rivolte all'arbitro dopo essere stato ammonito per ingresso non autorizzato sul terreno di gioco dalla panchina.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MASCIA ALESSANDRO (FOOTBALL CLUB VIGONE)

Espulso per condotta irrispettosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro.

GENTILESCHI ALFREDO (PIANEZZA)

Espulso per aver sputato in direzione di un avversario nel corso di una lite a gioco fermo, senza attingerlo. Da tale gesto scaturiva una mass confrontation tra i giocatori in campo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BORGATO MARCO (AGLIE VALLE SACRA)

Espulso per somma di ammonizioni nel corso del primo tempo, inoltre mentre rientrava nello spogliatoio proferiva un'espressione irrispettosa.

BAUDINO MATTIA (BOSCONERESE A.S.D.)

Espulso per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro. A fine gara porgeva le proprie scuse.

CHIARELLO LUCA (CANNOBIESE 1906)

Espulso per condotta violenta consistita nel colpire con un calcio da tergo un calciatore avversario che rincorreva il pallone, senza procurare danni fisici.

DELFINO ALBERTO (VALLE VARAITA CALCIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOLINO MATTIA (ANNONESE)

FOFANA AMARA

(AURORACANOTTIERI
PIZZERIE)

LINGUA PAOLO (AZZURRA)

CINCINNATO NICOLO

(BEPPE VIOLA CALCIO)

PRATI FILIPPO	(BISALTA)	FORMIA MATTEO	(CIGLIANO CALCIO)
AVRAMO ALESSANDRO	(FOOTBALL CLUB VIGONE)	SANTINI FILIPPO	(MURAZZO)
OGGERO PAOLO	(SAN BENIGNO)	MONTENEGRO FABIO	(SAN MAURIZIO C.SE)
BOUAZIZ YOUSSEF	(SIZZANO)	STANGALINO LUCA	(SIZZANO)
PIACENZA MATTIA	(VALLE CERVO ANDORNO)	PEYRACCHIA MIRCO	(VALLE VARAITA CALCIO)
DE LUCA CRISTIAN	(VILLASTELLONE CARIGNANO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BOSONIN GHERARD	(LA VISCHESE)	LIMONE MICHELE	(POL. FRUGAROLESE)
-----------------	---------------	----------------	--------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VALSANIA UMBERTO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	DACI CLAUDIO	(AURORACANOTTIERI PIZZERIE)
NWANKWO NELSON SOPURUCH	(AURORACANOTTIERI PIZZERIE)	MOSSINO ALESSIO	(BARRACUDA)
BACCIN ALESSANDRO	(BORGOLAVEZZARO)	GUGLIELMETTI EMANUELE	(BORGOLAVEZZARO)
MURACA ENRICO	(BOSCONERESE A.S.D.)	D ATTOLI MARCO	(CANDIOLO)
DELPIANO MATTEO	(CANDIOLO)	FERROGLIA LEONARDO ERNEST	(CASELLE CALCIO)
LONGO ALESSIO	(CASELLE CALCIO)	DEMICHELI JACOPO MARIA	(CIT TURIN LDE)
MANSUETO JACOPO	(COSTIGLIOLE F.C.)	COLLA MATTEO	(CRESCENTINESE)
MAHMOOD EDOARDO NADEEN	(CRESCENTINESE)	TONSI GIANLUCA	(FONDOTOCE)
DOUMBOUYA ABOUBACAR	(G.A.R. REBAUDENGO)	CARAMIELLO SIMONE	(GIAVENOCOZZE)
BONITO CLAUDIO	(JUNIOR TORRAZZA)	RIVETTI MARCO	(MOMO ATLETICO CALCIO)
BUSSO MARCO	(MURAZZO)	BUCCA RICCARDO	(OLYMPIC COLLEGNO)
MANDIROLA LUCA	(POL. FRUGAROLESE)	KONATE AMETH	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)
TULIFERO LORENZO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	COLANGELO MATTEO EDMONDO	(PRO PALAZZOLO)
RUBINO ANDREA	(RIVER 1951)	PISTOI KEVIN	(SAN BENIGNO)
ANSALDI GABRIELE	(SAN BERNARDO)	GIULIANO SIMONE	(SUSA CALCIO)
DE SOUZA MONTANI NICOLAS	(TRE VALLI)	BRICCO FEDERICO	(TRECATE CALCIO)
BOTTONE MICHAEL	(VALDILANA BIOGLIESE)	RMOUZ YOUNES	(VALLE ELVO)
VOLA MATTIA	(VALVERMENAGNA)	MODENESE GIACOMO	(VIGUZZOLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ARESTIA GIORGIO	(BARRACUDA)	PIOVAN ALEX	(BEIBORG)
SCALERANDI NICOLO	(PEROSA A.S.D.)	RUSSO GIANLUIGI	(POL. FRUGAROLESE)
BISEFFI GIANLUCA	(SAN MAURIZIO C.SE)	RACCA JACOPO	(SANT ALBANO)
GIGLIO DOMENICO	(STELLA MARIS)	MARTINER TESTA LORENZO	(STELLA MARIS)
BOTALLA MICHELE	(VALLE ELVO)	ROSTAGNO NICOLO	(VALLE VARAITA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BURDISSO LUCA	(AZZURRA)	DE MARCO DOMENICO	(BEIBORG)
SAVOIA NICOLA	(BEIBORG)	FINOTTI MASSIMILIANO	(BORGOLAVEZZARO)
GARDA ANDREA	(BORGOLAVEZZARO)	ADAMO MARCO	(BUTTIGLIERESE 95)
SALE DAVIDE	(CALCIO VOGOGNA)	ALFANO MAX	(CANDIOLO)
PELLECCHIA LUIGI	(CASELLE CALCIO)	GIORS REVIGLIO DANILO	(CORIO)
LI CAUSI LORENZO	(COSTIGLIOLE F.C.)	ABELA RICCARDO	(FELIZZANO 1920)
ALBINO MATTIA	(FORTITUDO F.O.)	MAFTOUHI NIZAR	(G.A.R. REBAUDENGO)
GARDIOL MIRCO	(LUSERNA)	GILLIO GABRIELE	(MARENE)
BIGHI MARCO	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)	PASSARELLA DANIEL ANDREA	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)
FRAMARIN EDOARDO	(OLYMPIC COLLEGNO)	MAZZIERI MARCO	(POLISPORTIVA GARINO)
ALFANO FILIPPO	(PONDERANO)	DE ASTIS EMANUELE	(PONDERANO)
CRACIUN THOMAS	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	AUDETTO LUIGI	(SALICE)
TOFFANIN MATTEO	(SAN GIORGIO TORINO)	ANASTASIO ANDREA	(SAN MAURIZIO C.SE)
MANCINO CHRISTIAN	(SANTHIA 1903)	FERRO DAVIDE	(SPORTING CLUB)
GAYE SERIGNE MALICK	(VALDUGGIA CALCIO)	FERRIGNO GABRIEL	(VALLE ELVO)
NAKRACHI AYMANE	(VIANNEY)	TENACE NICOLA	(VIANNEY)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 5/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOSTAYD MOHAMED	(VIRTUS BUSCA 2011)
-----------------	---------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GHIGO NICOLO

(REVELLO CALCIO)

VLAD FLORIN GABRIEL

(VIRTUS BUSCA 2011)

GARE DEL 8/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PATRIOLI SIMONE

(BETTOLE-GRIGNASCO)

GARE DEL 9/ 3/2025

- **GARA SISPORT S.P.A. - RESISTENZA GRANATA**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto arbitrale relativo alla partita disputata tra SISPORT S.P.A. - A.S.D. RESISTENZA GRANATA in data 9/03/2025, valida per il Campionato di Seconda Categoria, Girone D, s.s. 2024/2025, dal quale risulta che la partita è stata definitivamente sospesa al minuto 46 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 3 a 1, a seguito di una mass confrontation che coinvolgeva i giocatori di ambo le squadre, comprese le panchine, per abbandono del campo da parte della Società A.S.D. RESISTENZA GRANATA per un asserito insulto di matrice razzista che sarebbe stato rivolto dal capitano della Società SISPORT S.P.A. n. 6 Cossetti Edoardo al giocatore n. 19, Diallo Arouna Ya Aziz, insulto non rilevato dall'arbitro;

- evidenziato che, secondo quanto indicato in referto dall'arbitro, l'Allenatore, i Dirigenti ed il capitano della Società ospitata gli comunicavano l'intenzione di abbandonare l'incontro per l'asserita espressione discriminatoria rivolta al proprio giocatore nonostante i colloqui svolti a più riprese con il Direttore di gara;

- ritenuto quindi che l'impossibilità di portare a termine regolarmente la partita sia da addebitare esclusivamente ad una libera scelta della Società A.S.D. RESISTENZA GRANATA, scelta che tuttavia in base al referto di gara appare del tutto ingiustificata;

- in forza degli art. 53 NOIF e 10 C.G.S.

DELIBERA

- di assegnare la sconfitta a tavolino alla Società A.S.D. RESISTENZA GRANATA, omologando il seguente risultato:

SISPORT S.P.A. - A.S.D. RESISTENZA GRANATA 3 - 0;

- negli appositi paragrafi si assumono i provvedimenti per quanto in referto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 ASD AC SANGIUSTESE

Per il comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitro per tutta la durata della gara. Altresì per aver lanciato un fumogeno nei pressi dell'area tecnica della propria squadra.

Euro 200,00 ACD PRO MOLARE

Per la condotta dei propri sostenitori che, nel corso della partita, rivolgevano a più riprese cori e insulti di natura discriminatoria, contro i tifosi avversari. Tale condotta portava al termine dell'incontro, ad uno scontro fisico tra alcuni soggetti riconducibili alle 2 tifoserie, senza che ciò degenerasse in peggiori disordini.

Euro 200,00 LESSONA CALCIO

Per il comportamento dei propri tifosi che, per tutta la durata del secondo tempo di gioco, rivolgevano all'arbitro insulti, anche utilizzando epiteti con intento discriminatorio.

Euro 150,00 VIRTUS MULINO CERANO

Per il comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitro per l'intera durata della gara.

Euro 50,00 CIREGGIO

Per il comportamento di un proprio giocatore il quale ha danneggiato parte dello spogliatoio della squadra ospitante. Si riconosce la responsabilità oggettiva per tale danno.

Euro 50,00 RESISTENZA GRANATA

Per il comportamento antisportivo dei propri tesserati, sia dei titolari in campo che dei componenti della panchina, che al minuto 46 del secondo tempo di gioco davano vita a una mass confrontation, creando scompiglio in campo e portando alla sospensione definitiva della partita.

Euro 50,00 SISPORT S.P.A.

Per il comportamento antisportivo dei propri tesserati, sia dei titolari in campo che dei componenti della panchina, che al minuto 46 del secondo tempo di gioco davano vita a una mass confrontation, creando scompiglio in campo e portando alla sospensione definitiva della partita.

POZZOLESE

Si riconosce la responsabilità oggettiva della Società U.S. Pozzolese per i danni causati alle strutture e/o arredi del campo sportivo dalla condotta del giocatore Sig. Ba Demba.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 9/ 5/2025

CHINNICI ANDREA (SAN PAOLO TORINO)

Per ripetute infrazioni passibili di richiamo, alla notifica del cartellino giallo si rivolgeva all'arbitro con toni minacciosi e frasi ingiuriose venendo quindi espulso. Sanzione ex art. 36 comma 2, lett. a) C.G.S.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/ 4/2025

CONTE ANTONINO (CROCETTA CALCIO ASD)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 3/2025

PRIORI ADOLFO (SAN GIORGIO GSD)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 9/ 5/2025

ALFANO DOMENICO (SAN PAOLO TORINO)

Per ripetute infrazioni passibili di richiamo, veniva espulso con rosso diretto per aver preferito espressione blasfema. Dopo la notifica del provvedimento insultava l'arbitro. Sanzione ex art. 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 5/2025

PERILLO RICCARDO (SAN PAOLO TORINO)

Per somma di ammonizioni, a fine partita inveiva contro l'arbitro inneggiando a condotte violente nei confronti degli ufficiali di gare. Sanzione ex art. 36 C.G.S.

SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2025

MORA ANDREA (MAGGIORA CALCIO)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 11/ 4/2025

CAPUTO MICHELE
FRANCES (ACD PRO MOLARE)

Espulso al termine della gara per condotta violenta, consistita nell'aver cercato di aggredire gli avversari presenti sul terreno di gioco, causando così lo scoppio di una mass confrontation tra i componenti delle squadre.

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

ACERBO GIACOMO (TASSAROLO)

Espulso a fine partita per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico. Nello specifico il giocatore, ancora sul terreno di gioco, si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso, protestando ed afferrandolo per la divisa all'altezza del petto. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S.

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

CECAMORE MATTIA (SISPORT S.P.A.)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica dei provvedimenti disciplinari reagiva agli stessi insultando l'arbitro e rivolgendogli gravi minacce, anche di morte. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e di quanto previsto ex art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

TOURE LAMIN (VAL MAIRA)

Dopo essere stato espulso per aver mancato di rispetto all'arbitro attraverso gestualità non concesse, cercava di avvicinarsi all'arbitro per proseguire nella condotta irrispettosa. Tuttavia veniva prontamente fermato dai suoi

compagni di squadra ed allontanato dalle dirigenze. Anche successivamente egli perseverava nella condotta offensiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

JORDAN RICHARD (GRAND COMBIN)

Entra in campo dalla panchina per andare a colpire un avversario con un pugno sul volto.

DE SANTIS MIRKO (SAN PAOLO TORINO)

Ammonito per proteste, alla notifica del cartellino giallo si avvicina all'arbitro sino a toccarlo con il proprio petto e reiterava la condotta irrispettosa. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S, contenuta in 4 giornate al posto delle 8 previste quali minimo edittale in ragione della levità del contatto fisico.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIORIO SAMUELE (POLISPORTIVA MONTATESE)

Al minuto 47 del secondo tempo i giocatori delle due squadre, Said Youba e Giorgio Samuele, si spingevano reciprocamente mettendo le mani in faccia all'avversario con un certo impeto violento.

BA DEMBA (POZZOLESE)

Per condotta antisportiva nonché ingiuriosa nei confronti dell'arbitro. Nello specifico il giocatore, subito dopo essere stato sostituito, reagiva tirando pugni alla panchina e strappando un cartellone di uno sponsor dalla recinzione del campo. Al termine della partita il Sig. Ba si rivolgeva all'arbitro insultandolo e minacciandolo, colpendo con un calcio il cancello di ingresso del campo, ma dopo circa 10 minuti presentava le proprie scuse sia al Direttore di gara che ai componenti della Società avversaria per il proprio comportamento. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e di quanto previsto ex art. 36, comma 1, C.G.S., ed è contenuta in tre giornate di squalifica in ragione del suo immediato ravvedimento.

SAIDY YUBA (VALFENERA)

Al minuto 47 del secondo tempo i giocatori delle due squadre, Said Youba e Giorgio Samuele, si spingevano reciprocamente mettendo le mani in faccia all'avversario con un certo impeto violento.

VINOTTI JASON (VIRTUS MULINO CERANO)

Dopo aver subito un fallo dall'avversario, cade a terra e per reazione colpisce con un pugno le gambe dell'avversario, autore del fallo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUPO DANIELE (ARDOR S. FRANCESCO)

Colpisce a gioco fermo l'avversario con un calcio.

MOSCA MICHELE (BOLLENGO)

Per epiteti irrispettosi all'indirizzo dell'arbitro, dopo aver subito un gol su punizione.

IMBROINISE DAVIDE (CARRU MAGLIANO ALPI)

Per aver commesso un pericoloso fallo da tergo senza alcuna possibilità di giocare il pallone e interrompendo altresì una promettente azione d'attacco.

CAMARA LAMIN (CIREGGIO)

Espulso per somma di ammonizioni (1 giornata) e per aver rotto, a fine gara, un vetro dello spogliatoio della squadra ospitante.

SCARAMOZZA ANDREA (CIREGGIO)

Per essersi allontanato dalla propria panchina minacciando i dirigenti e l'allenatore della squadra avversaria.

JDI BILAL (CRODO)

Per aver dato un calcio all'avversario disinteressandosi completamente del pallone.

IACOMUSSI LORENZO (FBC OZZANO 1919
RONZONESE)

Espulso dopo la fine dell'incontro per aver preso parte attivamente alla mass confrontation creatasi in campo tra i componenti delle squadre.

POMAT FEDERICO (GRAND COMBIN)

Espulso per reiterate proteste, proferisce una bestemmia e tiene un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

CARUSO ROBERTO (PECETTO)

Proferisce espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro appena terminata la gara.

STRANIERI DOMENICO (SAN GIORGIO GSD)

Espulso per somma di ammonizioni (1 giornata) e per aver tenuto una condotta minacciosa nei confronti dell'arbitro.

FORNARA MAURIZIO (VARALLO POMBIA CALCIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CIRO LUCA (VINOVO SPORT EVENTS)

Per condotta ingiuriosa nei confronti della squadra avversaria, consistita nell'esultare vicino alla squadra avversaria dopo aver segnato un gol.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANOCCHIO ANDREA	(ARDOR S. FRANCESCO)	GRANDINETTI LORENZO	(BRUNETTA CALCIO)
VLASHI CLAUDIO	(BRUNETTA CALCIO)	CARLINO ALESSANDRO	(CALCIO LEINI)
IORIANNI GABRIELE	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)	PERETTI FABIO	(ELLEDI FC SSD RL)
ATZENI ANDREA	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)	ZAPPOLI MATTEO	(FC ESIO VERBANIA)
RIZZO MATTEO	(LESSONA CALCIO)	HYSAJ MUNIR	(LUMELLOGNO)
MONZEGLIO MIRKO	(MONCALVO CALCIO)	GALLONI MARCO	(PALESTRO CALCIO)
SABATO PAOLO	(SAN GIUSEPPE RIVA)	AHANOTU CHIGOZIE	(VAL MAIRA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

SPINELLI SIMONE (VOLUNTAS SUNA)

Per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro avvenuta a fine gara negli spogliatoi (4 giornate) oltre che ripeteva frasi blasfeme (1 giornata).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

YOUSEF MUSTAFA AHMED	(BACIGALUPO)	SCORDATO GIUSEPPE	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCO)
GIORIO SAMUELE	(POLISPORTIVA MONTATESE)	CASSETTA SIMONE	(PRALORMO)

GARELLO GIANLUCA (SAN CHIAFFREDO) FASANO TOMMASO (SAN GIUSEPPE RIVA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALIGIURI THOMAS	(A.C.BOSCHESE A R.L.)	BARCELLONA DAAN	(ATLETICO ROBASSOMERO)
VARZI NICOLO	(BORGATA CIT TURIN)	STELLA LORENZO	(CALLIANO CALCIO)
GARINO GIACOMO	(CARAGLIO CALCIO)	SACCHI TOMMASO	(COMIGNAGO CALCIO)
VADANESCU DIEGO ANDREI	(DORINA)	RACO ANDREA	(E. DE F. SAINT CHRISTOPHE)
TOCCO ALESSANDRO	(FBC OZZANO 1919 RONZONESE)	BORINO ALEX	(FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)
RINAUDO LUCA	(GIOVANILE GENOLA 05)	ROSSETTO DANIELE	(GRAND COMBIN)
LEKAJ MATTEO	(LA NUOVA LANZESE)	GARELLO GIACOMO	(LANGA CALCIO)
RACITI ANDREA	(LANGA CALCIO)	PIETRACATELLA MARCO	(MEZZOMERICO CALCIO)
POJUM PAUL EUSEBIU	(NUOVA ASTIGIANA CALCIO)	RINARELLI NICOLO	(PRALORMO)
BINDOLO GIOVANNI	(REVELLO CALCIO)	CHIABERTO MICHELE	(ROLETTO VAL NOCE)
BRIZIO ANDREA	(RORETESE 1975)	VIBERTI SIMONE	(SPORTROERO)
POPA ION	(TETTI FRANCESI RIVALTA)	TOURE LAMIN	(VAL MAIRA)
CAU FRANCO	(VALCHIUSELLA)	BELLERO OLIVERO	(VALFENERA)
ZAPPETTINI MAVERICK	(VARALLO POMBIA CALCIO)	MICOL NICOLO	(VILLAR PEROSA)
PIPINO JACOPO	(VIRTUS BUSCA 2011)	VLAD FLORIN GABRIEL	(VIRTUS BUSCA 2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ROSSI MARCO	(CARRU MAGLIANO ALPI)	LEKA ERGYS	(GARESSIO)
GRANDE MIRKO	(GIOVANILE GENOLA 05)	LOGIACCO LUCA	(LA CERVO)
D AMICO EMANUELE	(RESISTENZA GRANATA)	CESARO FRANCESCO	(SOMMARIVESE)
REALINI ANDREA	(VOLUNTAS SUNA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORETTI ANDREA	(A.C.BOSCHESE A R.L.)	NARDELLA DAVIDE	(ATLETICO ROBASSOMERO)
EL SAYED MOHAMED	(BACIGALUPO)	GIOVANNELLI ALESSANDRO	(BACIGALUPO)
MANI ARBER	(BACIGALUPO)	BUNGU ANDREA	(BENESE)
PITTI EDOARDO	(BOLLENGO)	IULIANI IVO	(CALCIO LEINI)
CAPRA ALESSIO	(CALLIANO CALCIO)	ARCOSTANZO ALBERTO	(CARAGLIO CALCIO)
FERRUA ALESSANDRO	(CARRU MAGLIANO ALPI)	DEPAOLI ANDREA	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)
PRIVITERA MARCO	(CROCETTA CALCIO ASD)	CARACCIO MATTIA	(ELLEDI FC SSD RL)

ALLARA LUCA	(FBC OZZANO 1919 RONZONESE)	ROVERE MICHELE	(FC VIGLIANO POLISPORTIVA)
MAZZARELLO FILIPPO	(LERMA ASDL)	PANNONE STEFANO	(LIBARNA)
VECCHI FILIPPO	(MAGGIORA CALCIO)	GARDINI DAVIDE	(MONCALVO CALCIO)
CASABURI NICOLO	(NUOVA ASTIGIANA CALCIO)	STACCIONE ENRICO	(PECETTO)
LIGORIO MATTEO	(POLISPORT CASTAGNOLE)	FRANCHINO FABRIZIO	(PONT DONNAS 2021)
SOSTER DAVIDE	(PONT DONNAS 2021)	SOSTER LUCA	(PONT DONNAS 2021)
DELLERBA ANDREA	(ROLETTO VAL NOCE)	CELEGHINI FULVIO	(RORETESE 1975)
DE PAOLI MATTIA	(RORETESE 1975)	MACORINI DAVIDE	(S.IGNAZIO SPORT)
MONTENEGRO JACOPO	(S.IGNAZIO SPORT)	DI GREGORIO ALESSANDRO	(SAN GIUSEPPE RIVA)
CASTRIGNANO FABIO	(SAN PAOLO TORINO)	ORTO ALFREDO	(SISPORT S.P.A.)
CAULA LUCA	(SPORTING SAVIGLIANO)	MANGIERI GIAMBATTISTA	(SPORTROERO)
ROSANO SIMONE	(VALCHIUSELLA)	TAPPARO RICCARDO	(VALFENERA)
BIASIO DAVIDE	(VARALLO POMBIA CALCIO)	RUSSO MATTEO	(VARALLO POMBIA CALCIO)
DEL FRARI LORENZO	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)		

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 5/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CIOCAN STEFAN (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

GARE DEL 8/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/ 3/2025

LORIA ANTONIO (PRO EUREKA)

Espulso per aver proferito espressione blasfema. Sanzione ex art. 37 C.G.S.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 9/ 5/2025

FRANCIOLI MARCO (VERBANIA CALCIO)

Espulso a fine gara per aver rivolto all'arbitro, durante il rientro negli spogliatoi, frasi di scherno e ripetute ingiurie. Sanzione ex art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S

INIBIZIONE FINO AL 18/ 3/2025

SALETTA SIMONE (VANCHIGLIA 1915)

Allontanato dal campo per eccessive proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 6/2025

VONO DOMENICO (VERBANIA CALCIO)

A seguito dell'espulsione del sig. Mazzacurati, l'allenatore sig. Vono, già ammonito e richiamato, si avvicinava all'arbitro e gli rivolgeva reiterati ingiurie. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco, e dopo ripetuti inviti ad uscire rivolgeva all'arbitro nuovi insulti e minacce. La sanzione comminata tiene conto della condotta complessiva del tesserato e di quanto previsto ex. art 36 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DUTTO AURELIO (CARAGLIO CALCIO)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 9/ 5/2025

MAZZACURATI MASSIMO (VERBANIA CALCIO)

Espulso per aver protestato, durante una pausa di gioco, rivolgendo all'arbitro frasi irrispettose con ripetuto uso di bestemmie dopo l'esibizione del cartellino rosso reiterava le bestemmie e insultava il direttore di gara. Sanzione ex art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARAZZATO NICOLAS (AOSTA CALCIO 511)

Espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nel colpire da tergo con un calcio violento all'altezza del polpaccio, con il rischio di arrecargli lesioni.

CARA RICCARDO (VERBANIA CALCIO)

Per condotta violenta, consistita nell'aver posto le mani nel volto di un avversario, spintonandolo e facendolo cadere a terra. Il tutto nasceva dal fatto che tale giocatore era intervenuto in difesa di un proprio compagno, ai danni del quale il sig. Cara aveva commesso un fallo di gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PEIRETTI GIACOMO (KL PERTUSA)

Espulso a fine gara per proteste e condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

D ONOFRIO MATTIA (PRO EUREKA)

Espulso a fine gara per aver colpito un avversario con uno schiaffo a mano aperta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VIDOLI PAOLO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	OUTALAT JAMAL	(SAN GIACOMO CHIERI)
ESPINOZA VARGAS ALESSANDRO ASTE	(VANCHIGLIA 1915)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERSANO ALBERTO	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)	ARGIRO SIMONE	(AOSTA CALCIO 511)
DONDERO MARTINO	(CALCIO NOVESE)	DUTTO MATTIA	(CARAGLIO CALCIO)
DRISSI YAZID	(KL PERTUSA)	EL BAKRI YOUSSEF	(KL PERTUSA)
BRUNAZZO ANDREA	(LASCARIS 1954 ASD)	GAMBETTI MARCO	(LASCARIS 1954 ASD)
CHINE ANDREA GIUSEPPE	(NICHELINO HESPERIA)	ZHURI ERGIS	(PINEROLO)
GORNA BONAUDO LUDOVICO	(RORETESE 1975)	PAROLA PIETRO	(ROSTA CALCIO)
ZANON GABRIELE	(ROSTA CALCIO)	VERGNANO FILIPPO	(SAN GIACOMO CHIERI)
ARGIRI GABRIELE	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)	CUCINELLA FEDERICO	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SBERNA NICOLO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	CEPOLLINA FRANCESCO	(CALCIO NOVESE)
CANNONE ALESSANDRO	(CALCIO SETTIMO)	POMERO LORENZO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
CIRILLO FEDERICO	(LUCENTO)	VISETTI ANDREA	(LUPETTI BIANCHI TRINO)
GRANATA FEDERICO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)	BOTTERO FILIPPO	(OVADESE SSDARL)
MALAVASI TOMMASO	(POL. PARADISO COLLEGNO)	VESPA FRANCESCO	(POL. PARADISO COLLEGNO)
THACI ARIAN	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	MILANI EMILO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
VIARENGO FEDERICO	(RORETESE 1975)	FAVOLE GIANMATTEO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)
OMODEO DANIELE	(VALENZANA MADDO SSD.AR.L.)		

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 8/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPUTO MANUEL (MONCALIERI CALCIO 1953)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALZATO TOMMASO (VIGUZZOLESE)

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NESSI RICCARDO (ARQUATESE VALLI BORBERA)

Il calciatore, sferrava un pugno alla panchina e, rivolgendosi al pubblico, teneva un comportamento offensivo inscenando un gesto volgare.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANGILERI RICCARDO (ARQUATESE VALLI BORBERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BATTAGLIA MANUEL (FORTITUDO F.O.) PUPO CRISTIAN (FORTITUDO F.O.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARBONE LORENZO (ARQUATESE VALLI BORBERA) OSTA AMEDEO (FORTITUDO F.O.)

TRICARICO ALEX (MIRAFIORI A.S.D.) CAGLIUSO MICHAEL (OLYMPIC COLLEGNO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 7/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIERRO GABRIELE (FUTSAL SAVIGLIANO) SANDRONI GIORGIO (TOP FIVE S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GILLIO ANDREA	(ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA)	HAJOUBI ABDEL HAMID	(FUTSAL CLUB SANTHIA)
ZITOUNI SAMIR	(GEAR FUCSIA NIZZA)	FARRIS ALESSANDRO	(POLISPORTIVA PASTA)
PISTONE JACOPO	(POLISPORTIVA PASTA)	CORRIERI FRANCESCO	(TOP FIVE S.R.L.)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 10/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 3/2025

TRESANINI FABIO (SAN REMO 72 SRL)

Allontanato dal campo per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2025

LIANTI ALESSANDRO (POLISPORTIVA DRUENTO ASD)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PROVENZA FRANCESCO (LEINI 96)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASTELLANO SALVATORE SAUVE	(LEINI 96)	MELLONCELLI STEFANO	(SAN REMO 72 SRL)
----------------------------	------------	---------------------	-------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MENENDEZ PEREZ JOHAN KLEY	(C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)	CORSARO ALESSIO	(LEINI 96)
ZULLO SIMONE	(SAN REMO 72 SRL)	VONA CLAUDIO	(VALDOSTANA)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 8/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEMARIE LEONARDO (CANTARANA C5)

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARPIGNANO FABIO (CASTELNUOVO A.S.D.)

GARE DEL 10/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCHIGIANO LORENZO (U.S. BORGONUOVO SETTIMO)

GARE DEL 11/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAVA ALESSANDRO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MELLANO ANNA (ALBA BRA WOMEN A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOSON MORGANA (TORINO WOMEN)

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CASELLE CALCIO

Per il comportamento delle proprie calciatrici che, nascoste all'interno del proprio spogliatoi, urlavano insulti nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAVALLO GIORGIA (CASELLE CALCIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUGNOD VALENTINA (ACADEMY PRO VERCELLI)

ENA ALESSIA

(ACCADEMIA TORINO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TESSE SOFIA (CASELLE CALCIO)

BATTAGLIA MICHAELA

(SAN GIORGIO GSD)

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 8/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CENTINARO ALESSANDRO (MONCALIERI CALCIO 1953)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALVAI LUCA (PINEROLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOCCASSI LUCA (FORZACORAGGIO ALESSANDRIA) DURETTO FILIPPO (MONCALIERI CALCIO 1953)

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ACQUI F.C. SSDARL

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata dell'incontro, insultavano l'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 3/2025

OLIVA GIANLUCA (ACQUI F.C. SSDARL)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BASILE NATALE (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FUOCO IVO (BIELLESE 1902)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOTAN DENIS GABRIEL (ALBA CALCIO)

Per condotta ingiuriosa nei confronti di una componente della squadra avversaria.

EL HOUMA HAMZA (GRAVELLONA SAN PIETRO)

Per condotta violenta, consistita nel colpire un giocatore avversario con una gomitata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANCHISI EDOARDO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	APICE STEFANO	(BAVENO STRESA SSD A RL)
MIGLIO SAMUELE	(PRO EUREKA)	PADOVAN PIER LUIGI	(PSG SSDARL)
SPINELLI LORENZO	(SISPORT S.P.A.)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAGNO ALESSANDRO	(ACQUI F.C. SSDARL)	VIVENZA RICCARDO	(ATLETICO C.B.L.)
KOLLAKU DEVIS	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	PENNELLI MANUEL	(GOZZANO S.S.D.AR.L.)
QUAGLIOTTI ALESSANDRO	(IVREA CALCIO ASD)	BATTISTON ELIA DARIO	(NICHELINO HESPERIA)
FORTE TOMAS	(NICHELINO HESPERIA)	LIBERATORE FILIPPO	(POL. GRAND PARADIS)
ATTADEMO SIMONE	(PRO EUREKA)	PICCOLO SAMUELE	(PRO EUREKA)
DE STALIS FEDERICO	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)	SURDO GABRIELE	(ROSTA CALCIO)
GAGLIARDI FILIPPO	(SAN GIACOMO CHIERI)	PIOVESAN TOMMASO	(SAN GIACOMO CHIERI)
FILICE FEDERICO	(V.D.A. CHARVENSOD)	PIPICELLA GABRIELE	(VENARIA REALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

RAINERO DANIEL	(ASTI)	GERARDO EMANUELE	(VENARIA REALE)
----------------	--------	------------------	-----------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TERLIZZI JACOPO	(BANCHETTE COLLERETTO G.P.)	CODA CAP CHRISTIAN	(BIELLESE 1902)
CATANIA DAVIDE	(BORGARO NOBIS 1965)	MONTEMURRO FABRIZIO	(CAMERI CALCIO)
FINIZIO FABIO	(CHISONE CALCIO)	VINO DANIELE	(DRUMENTINA)
DI MICELI FRANCESCO	(GASSINOSANRAFFAELE)	ANTONIOLI MATTIA	(GOZZANO S.S.D.AR.L.)
ARCE DONAYRE JAIME HECTOR	(PIANEZZA)	COVACCI FEDERICO	(PIANEZZA)
GRISI ALEKSANDR	(PINEROLESE SPORT P.R.P.)	BOTTE LORENZO	(PSG SSDARL)
DESOPO NICOLO	(PSG SSDARL)	DABENI NICOLO	(ROSTA CALCIO)
FERRARA MICHELE	(ROSTA CALCIO)	GJYREZI BOIKEN	(SAVIGLIANESE FBC 1919)
TUNINETTI MATTEO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)	DUCHINI MATTIA	(VENARIA REALE)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 5/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ASTI

Per il comportamento dei propri sostenitori che, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore, contestavano l'arbitro insultandolo.

GARE DEL 8/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 FORZACORAGGIO ALESSANDRIA

Per il comportamento dei propri dirigenti, tesserati e tifosi. Nello specifico i sostenitori per tutta la durata della partita rivolgevano alla direttrice di gara accuse di parzialità, ingiurie e frasi denigratorie anche di contenuto discriminatorio. Al termine dell'incontro, mentre l'ufficiale di gara rientrava nello spogliatoio, dirigenti e giocatori le rivolgevano applausi ironici e alcuni atleti si fermavano fuori dalla porta dello spogliatoio come per attenderla; inoltre un dirigente, non specificamente identificato, le si rivolgeva in modo irrispettoso.

Euro 150,00 SPAZIO TALENT SOCCER

Per la condotta inqualificabile dei propri tifosi che, nel corso della partita, rivolgevano alla direttrice di gara frasi di contenuto ingiurioso e chiaramente discriminatorio. Sanzione ex art. 28 C.G.S

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/ 4/2025

NUZIO SIMONE (FULVIUS 1908)

Il Dirigente non in distinta (ma riconosciuto personalmente dall'arbitro), per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2025

PRINCI LUCIANO (UNION NOVARA)

Allontanato dal campo per proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PRINCI LUCIANO (UNION NOVARA)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2025

SCIUTTO ENRICO (CALCIO NOVESE)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

GIULIANO FRANCESCO (ROSTA CALCIO)

Il giocatore espulso per proteste e uso di espressione blasfema, alla notifica del cartellino rosso reagiva cercando di prenderlo dalle mani dell'arbitro, non riuscendoci in quanto allontanato dai compagni di squadra. Prima di lasciare il terreno di gioco, si girava e sputava in direzione dell'arbitro, senza attingerlo. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e di quanto sancito ex artt. 36 e 37 C.G.S

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GHIAZZA STEFANO (FORZACORAGGIO ALESSANDRIA)

Espulso per aver reagito alla provocazione di un avversario mettendogli le mani sul volto per allontanarlo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IANTORNO SAMUELE (AREA CALCIO ALBA ROERO)

CARA FEDERICO (VERBANIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BELLANI CLAUDIO (BAVENO STRESA SSD A RL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOURE DJAKARIYA (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

KALALA FABIO (BARCANOVA CALCIO)

TRAVERSO LEONARDO (CALCIO NOVESE)

COLOMBANO FEDERICO (CHERASCHESE 1904)

COZZULA MATTEO GABRIEL (CHISOLA CALCIO)

TROMBOTTO ANDREA (CUMIANA SPORT)

RAO SIMONE (V.D.A. CHARVENSOD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BELLOTTI LUCA (BUSCA 1920 A R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VOKA ERMAL (ALMESE CALCIO)

BIANCO TOMMASO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

VIGON ANDREA (AYGREVILLE CALCIO)

STELLA LORENZO (BARCANOVA CALCIO)

BARBERIS GIANLUCA (BAVENO STRESA SSD A RL)

SECK BABACAR (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

CARLETTI GIANLUCA (FULVIUS 1908)

CATALANO CARMELO (FULVIUS 1908)

VICARIO FILIPPO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

CHIRIGHETTI MATTIA (NOVAROMENTIN SRL)

CAMERA VITO	(OVADESE SSDARL)	CUTH MARIUS RAZVAN	(OVADESE SSDARL)
MARENGO FILIPPO	(PIANEZZA)	SANSICA RICCARDO	(SISPORT S.P.A.)
VIOLA EMANUELE	(SISPORT S.P.A.)	PATRUNO SIMONE	(SPAZIO TALENT SOCCER)
CHAFIK IDRISSE NOUH	(UNION NOVARA)	BORETTAZ ALEXIS	(V.D.A. CHARVENSOD)
GARBINO LEONARDO	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)		

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 8/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 GIOVANILE CENTALLO 2006
A causa degli insulti sessisti rivolti dai propri sostenitori all'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/ 4/2025

PUCCI EDOARDO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

Per aver tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, usando toni accesi e voltandole le spalle mentre parlavano.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/ 4/2025

ISOARDI GIACOMO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

Per aver tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, usando toni accesi e voltando le spalle mentre parlava.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COZZULA STEFANO (PINEROLO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CELLI TOMMASO (VINOVO SPORT EVENTS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GRECO EDOARDO

(GIOVANILE CENTALLO 2006)

VIOLA PIETRO

(PINEROLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VIGLIONE GIACOMO

(GIOVANILE CENTALLO 2006)

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 BEIBORG

Per la condotta violenta e discriminatoria di un proprio sostenitore al quale, dopo aver rivolto sia agli avversari che all'arbitro insulti razzisti e omofobi, cercava di colpire l'assistente di parte avversario con una manata, attraverso la rete di recinzione, e non riuscendo cercava di scavalcare la stessa. Tale condotta causava la sospensione temporanea della partita per un minuto e mezzo. Sanzione ex art. 26 e 28 C.G.S.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/ 3/2025

VERCELLI GIOVANNI
PAOLO

(TETTI FRANCESI RIVALTA)

Per essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 18/ 3/2025

LOFARO ANDREA

(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

Per le reiterate proteste contro l'operato dell'arbitro.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BAUDO ERMANNO

(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 25/ 3/2025

GRASSO DANILO

(CANELLI 1922)

Si rivolgeva all'arbitro con espressioni irrispettose.

SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2025

LAZZARINO FABIO (ACQUI F.C. SSDARL)

Per le reiterate proteste contro l'operato dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

QUARANTA MARCO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

Per aver utilizzato un linguaggio ingiurioso rivolgendosi ad un avversario seduto in panchina.

PAPPAGALLO LORENZO (SPAZIO TALENT SOCCER)

Per essere entrato a gamba tesa sull'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASALTA PIETRO (ACQUI F.C. SSDARL)

RAVETTI ALESSANDRO (BEIBORG)

ZANERA JACOPO (DRUENTINA)

FIORIO NICOLO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

DIOP BASSIROU (SCA ASTI)

BAGNATI MATTEO (VERBANIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTRONOVO AYMAN
ANGELO (ACQUI F.C. SSDARL)

Per essersi rivolto dopo l'incontro all'arbitro con un'espressione irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOSCO MICHELE (ALBA CALCIO)

ZANINI ALESSIO (BAVENO STRESA SSD A RL)

ANGARAMO ALESSANDRO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SGUEGLIA MATTEO (NICHELINO HESPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROTA FILIPPO (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

RAVETTI ALESSANDRO (BEIBORG)

GIAMPAOLO TOMMASO (CHERASCHESE 1904)

D AGOSTO MATTIA (IVREA CALCIO ASD)

RIZZUTI FRANCESCO (MOREVILLA)

BRUNO LORENZO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

LO RISO ALESSIO (SPAZIO TALENT SOCCER)

ROMEO LORENZO (V.D.A. CHARVENSOD)

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 8/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/ 4/2025

MAFFEI GIANCARLO (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

Poiché a seguito di una decisione a sfavore della squadra ospite, teneva una condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, indirizzando nei confronti di quest'ultimo parole offensive. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. La sanzione è valutata anche in considerazione dell'esempio dato dall'allenatore di una squadra di giocatori molto giovani, là dove, invece, dovrebbe trasmettere i valori sani dello sport.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2025

BARAKET MOHAMED (CHERASCHESE 1904)

Allontanato dal campo per condotta antisportiva.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRUTTERO GIOVANNI (BUSCA 1920 A R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BELLO RICCARDO (PANCALIERICASTAGNOLE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D ARMIENTO RICCARDO (ALPIGNANO)

MARGHERONE THOMAS (CHERASCHESE 1904)

GRECO ALESSIO (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 LASCARIS 1954 ASD

Per la condotta dei tifosi che, per tutta la durata dell'incontro, rivolgevano ripetuti insulti all'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

MANA ANDREA PIETRO (LASCARIS 1954 ASD)

Espulso al termine della partita per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, concretizzato in un contatto fisico. Nello specifico il giocatore si avvicinava al direttore di gara e lo spintonava poggiandogli entrambe le mani al petto, facendolo indietreggiare di circa un metro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

JATA AJET	(AOSTA CALCIO 511)	MARTELLI MATTIA	(AREA CALCIO ALBA ROERO)
VELLA EDOARDO	(PIANEZZA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RUSSO ELIA	(BANCHETTE COLLERETTO G.P.)	CASAMASSIMA DANIELE	(CHIERI)
CORBANI LEONARDO	(PRO EUREKA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARAFANTE EDOARDO	(PRO EUREKA)	AYO PROSPER BABA	(SPAZIO TALENT SOCCER)
AMBRA LORENZO	(VIRTUS CENISIA)	FASSIO LORENZO	(VIRTUS CENISIA)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE INTERREGIONALE

GARE DEL 8/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 RHODENSE

Per il comportamento dei propri sostenitori che, a fine gara, rivolgevano insulti nei confronti dell'arbitro.

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

GARE DEL 8/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARE DEL 9/ 3/2025**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 50,00 CIT TURIN LDE

Per il comportamento dei propri sostenitori che, in occasione del rigore assegnato alla squadra avversaria, insultavano l'arbitro.

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 - PLAY OFF**GARE DEL 8/ 3/2025****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 25/ 3/2025**

THEA SIMONE (TOP FIVE S.R.L.)

Allontanato dal campo per plurime e continue proteste, al limite del comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TEDESCO PAOLO
ALESSANDR (TOP FIVE S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

LEON VILLAMIL WYLDER
THOMAS (TOP FIVE S.R.L.)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro a fine gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

EL ARROUCH NAC
REDDINE (SERMIG) MILEO NICOLO (TOP FIVE S.R.L.)

GARE DEL 9/ 3/2025**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAMPI FABRIZIO (POLISPORTIVA PASTA)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BROSIO FILIPPO (ATLETICO TAURINENSE) CARIGNANO MARCO (POLISPORTIVA PASTA)

FARRIS ALESSANDRO (POLISPORTIVA PASTA) IANNAcone SIMONE (POLISPORTIVA PASTA)

DI TULLIO ANTONIO (SALUZZO)

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE - PLAY OFF

GARE DEL 8/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PALLAVIDINO ALBERTO (ATLETICO TAURINENSE)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VALLET NOAH (AOSTA CALCIO 511 SQ.B) RAGUSA TOMMASO (ATLETICO TAURINENSE)

TROTTA MASSIMO (FONTA) MONTE RIZZI RUBEN (TOP FIVE S.R.L.)

PANETTO SAMUEL (VDL FIANO PLUS)

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE - PLAY OFF

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CELSO ANDREA GIUSEPPE (TOP FIVE S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOTTINO UMBERTO

(CASTELLAMONTE CALCIO A5)

VESCIO VINCENZO

(CASTELLAMONTE CALCIO A5)

GARE DEL 11/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI GREGORIO JACOPO

(POLISPORTIVA PASTA)

GARE DEL 12/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DE FELICE ROCCO

(L 84 S.S.D. S.R.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FLOREA ALBERTO MATTIA (L 84 S.S.D. S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LUCIANI FRANCESCO

(CASTELLAMONTE CALCIO A5)

EL DAHAR ADAM MEDHAT
EL

(SERMIG)

GOLD CUP UNDER 17

GARE DEL 5/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARINI FEDERICO (CHISOLA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRUNO MATTEO (LASCARIS 1954 ASD) CATTALANO GABRIELE (LASCARIS 1954 ASD)

DESTEFANO NICOLO (LASCARIS 1954 ASD)

GOLD CUP UNDER 16

GARE DEL 5/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PANSINI ANDREA (CHISOLA CALCIO) PETKOV STEFAN (CHISOLA CALCIO)

SPINA DANIEL PIETRO (LASCARIS 1954 ASD)

GOLD CUP UNDER 15

GARE DEL 5/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BUFFONE LORENZO (LASCARIS 1954 ASD) GARBELLINI ANDREA (VOLPIANO PIANESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CILIBERTI FRANCESCO (LASCARIS 1954 ASD) LEONE FEDERICO (LASCARIS 1954 ASD)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 28/2/2025 e 1/3/2025

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Flavio Campagna (Relatore), Dott. Daniele Randazzo.

Reclamo della società A.S.D. DRUENTINA avverso decisione del Giudice Sportivo pubblicata in C.U. n. 80 del 20/2/2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara V.D.A. CHARVENSOD - DRUENTINA programmata in data 9/2/2025, Campionato di Promozione Girone B.

Con reclamo preannunciato il 20.2.2025 ed inviato il 25.2.2025, la società A.S.D. DRUENTINA, assistita e difesa dall'avv. Davide Mollica, impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso della società medesima, invitato la società padrona di casa ad eliminare le problematiche riscontrate sul terreno di gioco ovvero ad individuare altro campo omologato per lo svolgimento delle gare successive, disposto la ricalendarizzazione della gara in oggetto indicata e chiede l'annullamento della decisione e la conseguente applicazione a carico della società V.D.A CHARVENSOD della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

La reclamante contesta la decisione in quanto fondata sull'illogica presunzione che il campo fosse praticabile in ragione della disputa di una gara in orario precedente quello programmato per l'incontro indicato in oggetto ignorando il giudizio insindacabile formulato dall'arbitro. Proprio gli esiti del sopralluogo dei tecnici effettuato in data 11.2.2025 che hanno acclarato il venir meno delle condizioni di omologabilità del terreno di gioco e, pertanto la prescrizione rivolta alla società padrona di casa di provvedere alla rimozione delle problematiche riscontrate in sede di sopralluogo e la ricalendarizzazione della gara sarebbero contraddittorie con le risultanze degli atti e assunte in palese contrasto con il dettato dell'art. 10 C.G.S.

Copia del reclamo è stata inviata alla controparte che non ha fatto pervenire controdeduzioni.

All'udienza del 7.3.2025 il Presidente della DRUENTINA sig. Passalacqua Giampiero, sentito in seguito ad espressa richiesta, descriveva la precaria condizione del campo, ribadiva come fosse giusto non giocare ed evidenziava gli oneri gravosi per una piccola società che una nuova trasferta in luogo così distante comporterebbe. L'avv. Mollica richiamava i contenuti del reclamo sottolineando il grave rischio di infortuni.

Il provvedimento impugnato merita conferma

Il Giudice Sportivo ha correttamente valutato le risultanze del referto arbitrale e delle successive ispezioni senza minimamente incorrere in contraddizioni o equivoci.

Se è vero, infatti che l'ispezione dei tecnici dei giorni successivi alla data in cui era programmata la gara ha accertato il venir meno delle condizioni di omologabilità del terreno di gioco e dunque di praticabilità del campo, è altrettanto vero che dette carenze, non erano obiettivamente riscontrabili, come dimostra la gara disputata in precedenza, bensì rilevabili solo a seguito di rilievi compiuti da esperti.

L'assunto trova conferma nel testo del referto arbitrale che recita: "Rinviata per impraticabilità del tdg, vista la presenza di dune e buche lungo il lato panchine del tdg verosimilmente dovute a ghiaccio accumulatosi al di sotto".

La situazione descritta dal direttore di gara esprime, dunque, una irregolarità temporanea del campo dovuta a una situazione contingente nel senso indicato in C.S.A. **SEZIONE III: Decisione N. 0092/CSA del 30.11.2019**, tant'è che si suggerisce il rinvio della partita.

Ora, se, da un lato, col senno di poi, la decisione dell'arbitro di non far disputare la gara si è rivelata giusta ed opportuna, non altrettanto pacifico appare che alla società CHARVENSOD siano addebitabili profili di negligenza tali da aver creato un obiettivo ostacolo allo svolgimento della gara. A fronte dell'insindacabile e - va ribadito – condivisibile giudizio dell'arbitro, va considerato l'opposto orientamento, altrettanto insindacabile, assunto dal direttore della gara disputata in precedenza che rende in qualche modo plausibile il convincimento, rivelatosi erroneo, dei dirigenti della Società padrona di casa sulla possibilità di giocare la partita in quel campo.

Pur non essendo esente da critiche l'efficienza dell'apparato organizzativo della società CHARVENSOD, l'equivocità della situazione al momento dell'ispezione dell'arbitro, induce questa Corte Sportiva a non ritenere applicabile, al caso di specie, l'attribuzione di responsabilità a carico della società padrona di casa prevista dall'art. 10 comma 1 C.G.S. Sarebbe comunque auspicabile, oltre all'adempimento delle prescrizioni imposte dal Giudice Sportivo, un gesto concreto volto ad alleviare i disagi patiti dagli avversari costretti ad organizzare una nuova trasferta.

Per questi motivi, la Corte Sportiva

RIGETTA

Il reclamo.

Dichiara la A.S.D. DRUENTINA tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.

b) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Fabrizio Bernardi.

Reclamo della società A.S.D. CAPRIATESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 83 del 27/02/2025, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita A.S.D. CAPRIATESE - A.S.D. POL. FRUGAROLESE disputata in data 19/02/2025 nell'ambito del campionato di Prima Categoria, girone G

Con reclamo inoltrato in data 28/02/2025, la società A.S.D. CAPRIATESE impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica fino al 28/03/2025 all'allenatore MERLINO ALESSANDRO responsabile di *reiterate proteste e ingiurie nei confronti dell'arbitro*.

Nel reclamo la società chiede la riduzione della squalifica evidenziando che l'allenatore veniva allontanato dal terreno di gioco dopo aver chiesto spiegazioni al direttore di gara per un evidente fallo di mani in area avversaria verso lo scadere della partita. L'allenatore accettava il provvedimento di espulsione e si allontanava dal terreno di gioco senza ulteriori proteste.

La società conclude sottolineando che l'allenatore MERLINO ha sempre tenuto un atteggiamento cordiale e costruttivo con tutti i precedenti direttori di gara e non ha mai avuto provvedimenti disciplinari gravi, sia da giocatore che da allenatore.

Il reclamo è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Come noto, ai sensi dell'articolo 61 C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso di specie il referto arbitrale è assolutamente chiaro laddove riferisce che "*l'allenatore sbracciava in maniera evidente e protestava pronunciando frasi*" dal contenuto estremamente offensivo nei confronti dell'arbitro. Inoltre, il medesimo tecnico si assumeva la responsabilità di frasi ingiuriose provenienti dalla panchina.

A nulla rileva che, dopo l'espulsione, il MERLINO si allontanava dal terreno di gioco senza ulteriori proteste: in capo a tecnici e dirigenti si ripone un'aspettativa di rispetto e collaborazione nei confronti dell'arbitro, non certo impronunciabili offese che trasmettono un pessimo esempio ai giocatori in campo.

Dal punto di vista sanzionatorio, la squalifica inflitta appare proporzionata al disvalore della condotta e pertanto non merita alcuna riduzione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale rigetta il reclamo della A.S.D. CAPRIATESE e per l'effetto conferma la squalifica fino al 19/03/2025 inflitta all'allenatore MERLINO ALESSANDRO. In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone l'incameramento del contributo di reclamo, regolarmente versato.

c) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Avv. Fabrizio Bernardi (estensore), Avv. Federica Franchi

Ricorso della Società Sporting Club avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 80 del 20.02.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara Sporting Club-Luserna disputata in data 16.02.2025, Campionato Prima Categoria girone E

Con ricorso inviato in data 21.02.2025, la ricorrente si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Grasso Gabriele con la squalifica per sei gare in quanto, una volta espulso, insultava il direttore di gara con intento discriminatorio.

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.

La società ricorrente evidenzia come il proprio tesserato, in realtà, si sia reso responsabile di una reazione verbale scomposta verso il direttore di gara ma senza connotazioni discriminatorie o offensive.

La ricorrente chiede una riduzione della squalifica.

Osserva la Corte come la condotta tenuta dal calciatore Grasso viene riportata dal direttore di gara nel referto nei seguenti termini: *"dopo aver subito l'espulsione mi insulta con i seguenti termini: mongoloide, coglione ..."*.

Termini, certamente incivili, offensivi ed ingiuriosi ma, a ben vedere, improntati ad un linguaggio gergale e purtroppo ampiamente diffuso che tradisce la matrice offensiva ma non quella discriminatoria.

Il termine "mongoloide", analizzato nel contesto complessivo, non può ritenersi riferito ad una qualità personale del direttore di gara tale da sottoporre il medesimo ad umiliazione e denigrazione. Ha viceversa una generica portata offensiva al pari dell'ulteriore espressione utilizzata ("coglione").

Trattasi di terminologia utilizzata "impropriamente" per offendere ma senza la piena consapevolezza della precisa etimologia. Lungi il Grasso dal voler portare all'evidenza un difetto fisico o psichico con intento denigratorio e discriminatorio.

Ciò non toglie che l'attacco verbale sia stato grave e censurabile, portato da un calciatore che era appena stato espulso e che ha dovuto essere tranquillizzato dai compagni prima di allontanarsi (indugiando ancora) dal terreno di gioco. Il medesimo, a caldo o anche solo al momento di proporre ricorso, non si è premurato di scusarsi con il direttore di gara.

Ciò premesso si ritiene equo e proporzionato alla completa dinamica dei fatti ridurre la sanzione a cinque giornate di squalifica.

Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si

RIDUCE

A cinque giornate la squalifica comminata al giocatore Grasso Gabriele.

Si dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.

d) Corte Sportiva di Appello composta da: avv. Alfredo Repetti (Presidente) Avv. Flavio Campagna (Estensore) Avv. Antonio Vallone (Componente)

Reclamo della società APD PECETTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 75 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta del 6/2/2025 in

riferimento alla gara VALFENERA – PECETTO del 26 Gennaio 2025 del Campionato di Seconda categoria girone F

Con il reclamo la ricorrente chiede la riforma del provvedimento con il quale il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo della società VALFENERA, infliggeva la sanzione della perdita della gara alla società PECETTO (risultato della gara VALFENERA – PECETTO 3 – 0), inibiva il dirigente accompagnatore Massimo COMODI sino al 4 aprile 2025, squalificava il giocatore Luca POLIMENI per una gara e applicava alla società la ammenda di euro 150,00, in quanto faceva partecipare alla gara il giocatore POLIMENI (subentrato al 34' del secondo tempo) senza che ne avesse titolo in quanto non tesserato al momento della disputa della gara (posizione regolarizzata il giorno successivo alla gara avendo appreso della irregolarità solo a seguito del reclamo del VALFENERA).

Nel reclamo, la ricorrente evidenzia quanto segue:

Il giocatore Luca Polimeni, annata 2004, è sempre stato tesserato unicamente per la APD Pecetto, e nel 2021 ha sottoscritto tesseramento con vincolo, si veda doc. 3, Nella stagione 2023/2024, tuttavia, causa un brutto infortunio che sembrava gli potesse pregiudicare la partecipazione alla stagione, è stato posto nelle liste di svincolo; successivamente, però, il grado dell'infortunio è stato meglio valutato e quindi tesserato nel settembre 2023. Erano tuttavia appena uscite ed entrate in vigore le nuove norme sui tesseramenti, per cui la stessa FIGC così come le società sportive, avevano a che fare con una procedura e documentazione tutta nuova, La stessa FIGC infatti ha più volte cambiato i moduli per il tesseramento ed aggiornato di continuo il proprio portale in modo sempre differente. In tale occasione, pertanto, veniva fornito direttamente dalla FIGC un modello di tesseramento per così dire "vecchio", si veda doc. 1, diverso da quello attuale, doc. 2. Nel doc. 1, che ricordiamo sono predisposti direttamente dalla federazione che "flagga" di sua iniziativa le ipotesi di tesseramento, e non dà la possibilità, come erroneamente sostenuto dal Giudice sportivo, di poter flaggare liberamente le ipotesi di tesseramento, veniva quindi tesserato come aggiornamento di posizione. Nell'anno 2024, quindi, al momento di procedere al tesseramento dei nati nel 2024 la APD Pecetto si è resa conto che la maggior parte di loro, tesserati ante 2023, non avevano necessità di essere tesserati nuovamente. Il nome di Polimeni, quindi, parificato a tutti gli altri 2004 del Pecetto, è stato considerato alla pari degli altri 2044. In realtà, invero, a causa dell'inserimento nelle liste di svincolo del 2023 la sua posizione era differente. Per mera disattenzione quindi non si è proceduto al suo nuovo tesseramento, perché considerato valido quello precedente. Ora, riconosciamo che purtroppo il mancato tesseramento del Sig. Polimeni sia un dato oggettivo, ma sotto il profilo dell'elemento soggettivo abbiamo cercato di spiegare come non ci sia stato un dolo specifico o una intenzione fraudolenta di far partecipare alla gara un giocatore non tesserato. Non si tratta neanche di negligenza ma di semplice disattenzione.

Quanto dedotto dalla ricorrente trova conferma in atti e nelle allegazioni difensive. Pertanto non può che convenirsi con la ricorrente sul fatto che si sia trattato di un mero errore e non di una consapevole violazione della regola.

Occorre quindi verificare se la assenza di consapevolezza può esonerare la società dalla responsabilità e dalle conseguenti sanzioni previste in tema di posizione irregolare.

La Corte Federale in più decisioni (decisione 124 della I sezione in data 21.6.2023; decisione n.27 della I sezione del 24 agosto 2023 entrambe in ossequio alla strada delineata con la decisione n.10 delle Sezioni Unite del 10 febbraio 2023) ha precisato che il far partecipare alla gara chi non ne ha titolo (squalificato, non tesserato, non fuori quota) comporta le sanzioni previste dalla normativa quando frutto di decisione consapevole in quanto volta ad alterare le forze in campo. In altre parole, sono passibile di sanzione ogniqualvolta CONSAPEVOLMENTE faccio partecipare alla gara chi non ne ha titolo.

La consapevolezza è cognizione, coscienza: piena coscienza di qualcosa, l'esserne perfettamente al corrente.

Di fronte alle norme che regolano la regolarità della gara e la posizione dei partecipanti la consapevolezza deve presumersi fino a prova contraria in quanto la coscienza del contenuto delle disposizioni e degli obblighi da esse discendenti non può certamente essere messa in dubbio e la eventuale mancata conoscenza non può essere eccepita per esonerare da responsabilità.

Riflessione diversa merita invece il piano della inosservanza della norma perché in tal caso ciò che richiede la Corte Federale è la consapevolezza della inosservanza (un conto è conoscere le norme, altro è volerle violare). Pertanto, ogniqualvolta l'inosservanza della disposizione non è frutto di coscienza e volontà essa non può essere sanzionata ed è quindi onere del trasgressore allegare le ragioni che consentono di qualificare la propria condotta quale errore (misto a colpa lieve) e non quale intento fraudolento meritevole dell'intervento sanzionatorio.

Nel caso che qui ci occupa è emerso senza dubbio alcuno che la partecipazione alla gara del giocatore POLIMENI Luca è avvenuta a causa di un errore in quanto lo si riteneva regolarmente tesserato e ciò, come dimostrato, neanche per negligenza (cosa che sarebbe comunque imputabile e sanzionabile).

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello delibera di accogliere il reclamo della società PECETTO e per l'effetto:

Dispone La Omologazione Del Risultato Conseguito Sul Campo

VALFENERA – PECETTO 0 -1

- Annulla l'inibizione Sino Al 4.4.2025 del Dirigente Massimo Comodi e la squalifica per 1 gara del giocatore Luca Polimeni

Dichiara inammissibile il reclamo limitatamente alla sanzione della ammenda di euro 150,00 che rimane confermata.

Dispone la restituzione delle tasse di reclamo.

e) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Avv. Fabrizio Bernardi (estensore), Avv. Federica Franchi

Ricorso della Società ASD Polisport Castagnole avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 80 del 20.02.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara Lenci Poirino – Polisport Castagnole disputata in data 12.02.2025, Campionato Seconda Categoria girone F

Con ricorso inviato in data 25.02.2025, la ricorrente si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il dirigente Bertello Daniele Gabriele con l'inibizione fino al 15.05.2025 per condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara (fare aggressivo, insulti, ricerca di contatto fisico) nonché ha sanzionato la società medesima con l'ammenda di euro 150 per il comportamento tenuto dai dirigenti verso il direttore di gara che rendeva necessario l'intervento dei Carabinieri che attendevano la fine dell'incontro per scortare il direttore di gara verso l'autovettura.

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.

La società ricorrente, con il porgere le scuse, evidenzia come il direttore di gara abbia gestito con difficoltà la situazione creatasi assumendo decisioni criticabili e non riportando nel referto i fatti in modo oggettivo e fedele. Il medesimo, probabilmente per il contesto concitato, ha tratto impressioni e deduzioni errate circa le condotte e le intenzioni dei dirigenti della società ricorrente.

La ricorrente chiede una riduzione delle sanzioni.

Osserva la Corte come la condotta complessiva tenuta dal dirigente Daniele Bertello sia certamente da censurare, ancorchè in termini attenuati.

L'incontro ha visto momenti di indubbia concitazione, caratterizzati da intemperanze ed aggressioni verbali verso il direttore di gara come attestato altresì dall'intervento delle Forze dell'Ordine.

Non può escludersi che la indubbia concitazione e confusione abbia potuto ingenerare incolpevoli fraintendimenti in capo al direttore di gara rispetto alle condotte poste in essere da calciatori e dirigenti. Ciò non toglie che quanto posto in essere dal dirigente Bertello sia fatto grave e censurabile e che porti anche la società a risponderne patrimonialmente.

Ciò premesso si ritiene equo e proporzionato alla completa dinamica dei fatti (anche alla luce delle scuse) ridurre l'inibizione in capo al dirigente Bertello Daniele al 30 marzo p.v.. Equa e proporzionata l'ammenda in capo alla società.

Per tali motivi, in parziale accoglimento del reclamo, si

RIDUCE

L'inibizione in capo al dirigente Bertello Daniele indicandone il termine nel 30 marzo 2025. Conferma l'ammenda in capo alla società ricorrente.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

f) Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Dr. Daniele Randazzo (Relatore), Avv. Flavio Campagna.

Reclamo della società ASD CHISONE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 80 del 20.02.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara CAPRIE GREEN CLUB – CHISONE CALCIO disputata in data 16/02/2025, Campionato Seconda Categoria - Girone E

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 28.02.2025, la società ASD CHISONE CALCIO chiede la revisione del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo avente ad oggetto:

- la squalifica a tempo fino al 18/04/2025 comminata nei confronti di BORNO ERMES e di CAIRO MASSIMO, rispettivamente massaggiatore e dirigente accompagnatore della squadra, per la condotta tenuta in occasione della rissa scoppiata sugli spalti (che ha poi portato alla definitiva sospensione della partita), i quali, infatti, al posto di riportare la calma tra i giocatori in campo si arrampicavano sulla recinzione di delimitazione del campo;

- la squalifica per due gare effettive comminata nei confronti dei calciatori BONAN MATTIA e RONCONI NICOLO per essersi arrampicati sulla recinzione di delimitazione del campo, durante la rissa scoppiata sugli spalti, senza però entrare in contatto fisico con i tifosi;

- la squalifica per sei gare effettive comminata nei confronti del calciatore ZOMORROUD MOHSSINE, per essersi arrampicato sulla recinzione di delimitazione del campo, durante la suddetta rissa e da lì aver sputato addosso ad alcune persone presenti in tribuna.

Inoltre, la ricorrente con lo stesso reclamo chiede:

- di riformare la decisione della sanzione di euro 300,00, comminata all'ASD CHISONE CALCIO in ragione della condotta violenta dei tifosi, dei tesserati e dei dirigenti di ambo le squadre, i quali hanno dato vita ad una rissa sugli spalti;

- di annullare la perdita del punteggio di 0:3 della partita a proprio sfavore e conseguentemente di disporre la vittoria per 3:0 a tavolino a proprio favore per la presenza in campo di un tifoso avversario non tesserato.

In particolare, il direttore di gara riporta sul proprio referto di gara che si è visto costretto a sospendere la gara al trentunesimo minuto del secondo tempo, in quanto, a seguito ad una rissa innescatasi sugli spalti e protrattasi per una decina di minuti, non vi erano più le condizioni ambientali e psicologiche in campo e fuori per continuare la stessa. Infatti, si legge sul referto arbitrale che diversi tifosi di entrambe le squadre venivano ripetutamente alle mani con spintoni, calci, pugni e bastonate. Durante la rissa l'assistente di parte del Caprie Green Club, il signor Bruttomesso Simone, tentava di colpire un tifoso

utilizzando la stessa bandierina a lui in dotazione e successivamente abbandonava il recinto di gioco per prendere parte alle colluttazioni sugli spalti.

Nello stesso momento abbandonava il recinto di gioco anche il calciatore del Chisone Calcio, il signor Scarlata Kevin, senza prendere però parte alla rissa. In questi minuti concitati praticamente tutti i giocatori di entrambe le società osservavano le scene attaccati alla rete di recinzione e molti di loro partecipavano alla rissa verbalmente, talvolta incitando e aizzando i rissosi.

Il giocatore del Caprie Green Club, il signor Vassallo Paolo, dal campo e tramite la rete di delimitazione dello stesso, con una spinta faceva cadere un gruppetto di due/tre tifosi che nel picchiarsi erano finiti proprio in prossimità della rete. Inoltre, anche il calciatore De Angelis Walter (Caprie Green Club), si arrampicava sulla stessa rete, senza però abbandonare il recinto di gioco.

Medesima condotta era tenuta anche dal massaggiatore del Chisone Calcio, il signor CAIRO Massimo; dal calciatore ZOMORROUD Mohssine, il quale inoltre sputava su alcuni tifosi presenti sugli spalti; dal calciatore BONAN Mattia; dal giocatore Ronconi Nicolò ed infine dal dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, il signor BORNO Ermes.

La società ricorrente contesta un'errata ricostruzione dei fatti, in particolare afferma che il sig. BORNO e il sig. CAIRO, dopo la sospensione della partita dettata dal direttore di gara invitavano i propri giocatori a mantenere la calma e a rientrare negli spogliati e che sono entrambi rimasti sulla propria panchina, senza essersi mai arrampicati sulla recinzione.

In merito alla posizione del giocatore ZOMORROUD MOHSSINE, la società sostiene che lo stesso sia sempre rimasto in campo senza entrare in contatto fisico con i tifosi e che si sia recato nei pressi della recinzione, senza mai scavalcarla, solamente per constatare l'incolumità del fratello presente come tifoso sugli spalti, per poi ritornare presso la panchina del Chisone. Inoltre, nega che questi abbia sputato verso le persone presenti in tribuna.

Anche per i giocatori BONAN MATTIA e RONCONI NICOLO, il CHISONE CALCIO afferma che i due sono sempre rimasti in campo, senza entrare in contatto fisico con i tifosi e che si sono anche loro avvicinati alla recinzione per verificare le condizioni dei propri parenti presenti in tribuna.

Ed ancora nel proprio ricorso la società afferma di non ritenere giusta l'ammenda di euro 300,00, in quanto, sempre a detta della ricorrente, nessuno dei propri giocatori ha preso parte attiva ai tafferugli rimasti confinati sugli spalti e scaturiti a seguito dell'aggressione del guardialinee posizionato sotto la tribuna contro un tifoso del Chisone; tifoso poi aggredito fisicamente da altri soggetti di opposta fazione.

Infine, l'A.S.D. CHISONE CALCIO chiede l'annullamento della sconfitta a tavolino della gara perché non vi è alcuna responsabilità imputabile alla stessa rispetto ai fatti accaduti e anzi chiede che le venga concessa una vittoria di 3:0 a tavolino, sia perché il dirigente del Caprie (avente la funzione istituzionale di guardialinee) ha colpito con la sua bandierina un tifoso oltre la recinzione, sia perché alla rissa ha preso parte attiva un giocatore avversario e durante la stessa ha fatto ingresso sul terreno di gioco un tifoso del CAPRIE non autorizzato, in quanto non presente in distinta e non tesserato.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il ricorso, gli allegati e la documentazione ufficiale di gara, nonché il referto di gara dell'arbitro e gli allegati, referto che tra l'altro risulta redatto in maniera minuziosa, ritiene che i fatti accaduti durante la partita in questione siano denotati da una marcata gravità, tanto da rendersi necessaria la sospensione della gara. Ritiene, inoltre, che le condotte tenute dai giocatori e dai dirigenti di entrambe le squadre coinvolte non siano meritevoli di alcuna riduzione, poiché connotate da elementi di antisportività, soprattutto se messe in atto da dirigenti che dovrebbero offrire un esempio per i loro tesserati e per i loro tifosi.

Pertanto, il ricorso della società ASD CHISONE CALCIO non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello territoriale

RESPINGE

integralmente il reclamo delle società ASD CHISONE CALCIO, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

g) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente); Avv. Federica Franchi (estensore), avv. Fabrizio Bernardi.

Reclamo della OVADESE SSDARL avverso le decisioni del Giudice Sportivo incluse in C.U. n. 80 del 20/02/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, in relazione alla gara OVADESE SSDARL - CALCIO NOVESE del 12/02/2025, campionato Juniores Regionale U 19 – Girone D, e alla gara OVADESE SSDARL – POZZOMAINA del 15/02/2025, campionato Under 19 Regionale – Girone D.

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 25 febbraio 2025, regolarmente preannunciato, la OVADESE SSDARL chiede la riforma delle pronunce del Giudice Sportivo, con riduzione delle relative sanzioni comminate, e in particolare:

quanto alla gara del 12/02/2025

- squalifica fino al 16/05/2025 nei confronti del tecnico BIATO NILDO, per aver, in seguito ad espulsione per somma di ammonizioni per proteste, reagito *“in modo aggressivo ed offensivo nei confronti dell'arbitro urlandogli in faccia ingiurie. Il sig. Biato reiterava tale condotta anche dopo aver preso posto in tribuna tra gli spettatori, continuando per tutta la partita a inveire contro il direttore di gara ed incitando i tifosi a rivolgergli cori di scherno. Non pago, il sig. Biato al termine della partita accedeva senza autorizzazioni alla zona degli spogliatoi per prendere parte alla lite scoppiata tra i tesserati di ambo le società. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del tesserato e del disvalore e la stessa”*.

- ammenda di euro 200,00 (duecento) nei confronti della OVADESE SSDARL, *“per il comportamento dei propri spettatori, che nel corso della partita anche su istigazione dell'allenatore espulso sig. Nildo Biato intonavano cori offensivi nei confronti dell'arbitro, e dei propri tesserati, che al termine dell'incontro davano vita ad una lite con gli avversari nel corridoio comune degli spogliatoi, con reciproci spintoni ed insulti, lite che durava circa 10 minuti e da alla quale prendeva parte anche il già nominato sig. Biato”*.

quanto alla gara del 15/02/2025

- ammenda di euro 400,00 (quattrocento) e squalifica del campo di gioco per 1 (una) gara nei confronti della OVADESE SSDARL *“per la condotta aggressiva minacciosa e ingiuriosa dei propri dirigenti e tesserati nei confronti dell'arbitro sia durante la partita che al termine della stessa. Nel corso della gara il giocatore sig. Giovanni Sultana insultava e minacciava l'arbitro e giungeva con lui a contatto fisico, pur senza causargli alcun danno fisico, in reazione al pareggio degli avversari. Inoltre, nel proprio supplemento di referto il Direttore di gara riferisce di essere stato aggredito fisicamente da due dirigenti della società ovadese al rientro negli spogliatoi, ovvero il sig. Marcello Sultana (padre del calciatore espulso), che lo afferrava per la divisa e lo insultava ed il signor Edward Guyo, che lo spingeva col proprio corpo, facendolo sbattere con una spalla contro lo stipite della porta, oltre a minacciarlo e insultarlo. Inoltre, dopo essere entrato nel proprio spogliatoio, l'arbitro sentiva dall'esterno diversi tesserati della Società di casa che colpivano la porta con calci e pugni, insultandolo e rivolgendogli minacce, tanto da dover richiedere l'intervento dei Carabinieri che, giunti all'impianto, lo scortavano all'auto. Il Direttore di gara, persistendo il dolore alla spalla, si recava al pronto soccorso di Ovada, dal quale veniva dimesso con diagnosi di “contusione scapola/spalla destra” e prognosi di tre giorni salvo complicazioni. La sanzione è altresì comminata per il comportamento di un gruppo di tifosi dell'ovadese che, negli ultimi minuti di gara, indirizzava all'arbitro insulti e minacce. Negli appositi paragrafi si assumono le squalifiche di giocatori e dirigenti per quanto in atti”*.

- inibizione a tempo fino al 20/02/2029 nei confronti di GUIO GARAY EDWAR LEONCIO *“per condotta violenta ai danni del Direttore di gara, con conseguente lesione personale attestata da referto medico. Secondo quanto riferito dall'arbitro nel proprio supplemento di rapporto, dopo il termine della partita il sig. Edward Guio, in distinta come Dirigente Ufficiale della Ovadese SSDARL, raggiungeva il Direttore di gara nello spazio antistante lo spogliatoio e lo spingeva con il proprio corpo con violenza, facendolo sbattere contro lo stipite della porta con la spalla destra. Nel contempo, gli rivolgeva insulti e minacce, al pari del massaggiatore sig. Marcello Sultana. Il Direttore di gara accusava da subito un forte dolore alla spalla, ma riusciva comunque a entrare nello spogliatoio a chiudersi dentro; egli inoltre chiedeva l'intervento dei Carabinieri, temendo per la propria incolumità. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'arbitro veniva scortato all'autovettura e, persistendo il dolore alla spalla, decideva di farsi accompagnare dalla propria madre - in quanto minorenni - al PS di Ovada, dal quale veniva dimesso dopo gli*

accertamenti del caso con la diagnosi di “contusione scapola/spalla destra e prognosi di tre giorni salvo complicazioni. Sanzione ex art. 35, comma 1 e 5, CGS”.

- inibizione fino al 13/06/2025 nei confronti di SULTANA MARCELLO per *“condotta gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara, concretizzatasi in un contatto fisico, al limite dell'aggressione. Riferisce l'arbitro che al termine della partita il sig. Sultana lo raggiungeva nello spazio antistante lo spogliatoio e, con fare aggressivo intimidatorio, lo afferrava per la divisa all'altezza di una spalla, insultandolo per aver espulso il figlio (Giovanni Sultana) e per aver, a suo avviso, favorito il pareggio della Società avversaria. Il sig. Sultana lasciava subito la presa, senza arrecare danno fisico all'arbitro, ma ciò non attenua il disvalore della condotta, soprattutto tenendo conto del fatto che la stessa è stata diretta ai danni di un ragazzo minorenni ed ancor più giovane del suo stesso figlio. Sanzione ex art. 36, comma 2, lett b) CGS.”*

- squalifica per 8 (otto) gare effettive nei confronti di SULTANA GIOVANNI per *“condotta gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara concretizzatasi in un contatto fisico. Nello specifico il sig. Sultana dopo il pareggio degli avversari si scagliava contro l'arbitro con ingiurie e gesti minacciosi. Il giocatore si avvicinava sempre di più, sino a spingere l'arbitro con il proprio petto contro il suo, con forza facendolo indietreggiare pur senza causare alcun danno fisico. Alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava insulti e minacce all'arbitro sino a che non veniva portato via dai propri compagni di squadra. Sanzione ex art 36 comma 1, lett b) CGS”.*

Con il reclamo la Società, quanto al sig. BIATO NILDO riconosce i fatti e prende le distanze dal suo comportamento chiedendo la riduzione dell'ammenda.

Quanto al sig. GUYO e al sig. SULTANA MARCELLO la reclamante ritiene che le condotte debbano essere ridimensionate in quanto i dirigenti in questione avrebbero chiesto spiegazioni all'arbitro animatamente, anche alzando la voce ed urlando, ma senza commettere atti violenti e minacce.

Riferisce la Società che *“nella foga”* ci sono stati effettivamente contatti fisici con il Direttore di gara, in particolare una *“leggera trattenuta del sig. SULTANA Marcello al fine di fermare e parlare con l'arbitro”*, e successivamente *“un contatto spalla a spalla tra il sig. GUYO e il Direttore di gara, fortuito e leggero, mentre si interponeva tra lui e la porta degli spogliatoi”*, ma negando che vi sia stata *“un'aggressione violenta come quella descritta”*.

In ultimo, quanto al calciatore SULTANA GIOVANNI, la Società riferisce che il medesimo non è venuto a contatto fisico con il Direttore di Gara ma si è limitato a protestare animatamente, *“magari con espressioni deprecative a mente fredda, ma non lo ha mai minacciato, offeso”*.

Letto il reclamo, esaminata la documentazione e gli atti di gara, si

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorso quanto ai fatti commessi durante la gara del 12/02/2025 è infondato.

Infatti, alla luce delle dichiarazioni contenute nel referto arbitrale e di quanto riportato dalla stessa Società reclamante circa la condotta del tecnico BIATO NILDO si ritiene di condividere la decisione del Giudice Sportivo che non merita pertanto di essere riformata.

Quanto invece ai fatti commessi durante la gara del 15/02/2025 il ricorso è solo in parte fondato.

In particolare, tenuto conto che il referto arbitrale costituisce *“piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”* e che la società stessa riconosce la condotta irrispettosa del calciatore SULTANA GIOVANNI, che ha rivolto parole *“deprecative”* con un atteggiamento non adeguato nei confronti dell'arbitro e riconosce altresì la condotta del dirigente SULTANA MARCELLO, ammettendo che lo stesso ha avuto un contatto fisico con il Direttore di Gara, si ritiene anche in questo caso di condividere la decisione del Giudice Sportivo. Si ritiene invece che, sebbene la condotta del dirigente GUIO GARAY EDUAR LEONCIO sia indubbiamente gravemente violenta, non sussista la *“lesione”* che costituisce il presupposto dell'applicazione del comma 4 dell'art. 35 CGS, considerato che il *“rossore”* - descritto come conseguenza dell'avvenuto contatto fisico - non pare corrispondere alla conseguenza di una lesione (quanto, al più, di una percossa).

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, per le ragioni di cui sopra, **accoglie** il reclamo nei confronti del sig. GUIO GARAY EDWAR LEONCIO e **riduce** la squalifica al medesimo comminata fino al 20.02.2028.

Respinge il reclamo nel resto, con conferma delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

Nulla si dispone in merito al contributo di reclamo che non risulta versato.

h) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Flavio Campagna.

Reclamo della società F.C. PARELLA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 20/02/2025, Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla partita PROMO SPORT TEAM – F.C. PARELLA disputata in data 16/02/2025 nell'ambito del campionato Terza Categoria, girone B

Con reclamo inoltrato in data 21/02/2025, la società F.C. PARELLA impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica per 3 gare al giocatore TANDURELLA MARCO per "*comportamento scorretto e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara*".

Con il reclamo la società sostiene che il giocatore, terminata la partita, al momento della consegna dei documenti da parte dell'arbitro, formulava una richiesta di chiarimenti, probabilmente mal interpretata dal medesimo, in ordine ad insulti provenienti dalla tribuna.

In ogni caso, il presidente della società, nonché giocatore destinatario della squalifica, formula le proprie scuse all'arbitro per il comportamento tenuto e allega al reclamo una dichiarazione sottoscritta dal presidente della squadra avversaria che testimonia la civiltà delle spiegazioni richieste al direttore di gara.

Il referto dell'arbitro effettivamente non descrive un comportamento violento, tuttavia riferisce di una richiesta del nominativo dell'arbitro per futura segnalazione. Il direttore di gara aggiunge che la richiesta veniva formulata con atteggiamento minaccioso.

Orbene, il nominativo dell'arbitro era facilmente ricavabile dal giocatore mediante l'accesso ad altre fonti ufficiali: in quel momento, con ogni probabilità, la richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento degli spettatori appariva fuori luogo, considerato il clima di tensione che si avvertiva. L'inopportunità della richiesta, unitamente alle modalità apparentemente intimidatorie, anche in considerazione della necessità dell'intervento dell'allenatore per allontanare il TANDURELLA, rendono il comportamento del ricorrente degno di provvedimento disciplinare.

Tuttavia, sotto il profilo sanzionatorio, le scuse formulate nel corpo del reclamo denotano consapevolezza dell'errore commesso e consentono, attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 13, co. II, C.G.S., di contenere la squalifica in complessive 2 giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, **riduce** la squalifica inflitta a 2 gare effettive al giocatore TANDURELLA MARCO. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

i) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Fabrizio Bernardi.

Reclamo della società A.S.C. ACCADEMIA CAVOURESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 32 del 20/02/2025, Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla partita A.S.D. ACCADEMIA CAVOURESE - A.S.C. ALBATROS SAVIGLIANO disputata in data 14/02/2025 nell'ambito del campionato di Terza Categoria, girone B.

Con reclamo inoltrato in data 25/02/2025, preannunciato in data 21/02/2025, la società A.S.C. ACCADEMIA CAVOURESE impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina, rispettivamente, la squalifica fino al 4/03/2025 dell'allenatore SPEZZACATENA ROCCO per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro a fine gara, e la squalifica per 4 gare al giocatore FORGIA ALFREDO poiché *“al termine della gara si dirigeva verso lo spogliatoio avversario con atteggiamento minaccioso tentando di danneggiare gli effetti personali degli avversari. Allontanato dai componenti della sua squadra, sfogava la sua rabbia distruggendo una panchina in plastica posta nella zona spogliatoi”*. Con il reclamo la società chiede la riduzione delle squalifiche ritenendo i provvedimenti di squalifica legittimi ma eccessivi.

L'operato dell'arbitro, ineccepibile sino all'ottantacinquesimo minuto della partita, sarebbe stato condizionato dal caos creatosi all'interno e all'esterno del campo.

Quanto all'allenatore, la società evidenzia che non avrebbe comunque mancato di rispetto al direttore di gara mentre con riferimento al giocatore si contesta il danneggiamento della panchina di plastica, la quale sarebbe stata danneggiata dal dirigente avversario, precedentemente espulso.

Il reclamo è inammissibile con riferimento alla squalifica all'allenatore in quanto inferiore al limite indicato dall'art. 137 C.G.S.

Rispetto alla posizione del giocatore FORGIA ALFREDO il reclamo non merita accoglimento e pertanto deve essere rigettato.

Come noto, ai sensi dell'articolo 61 C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

Il reclamo non appare in grado di mettere in dubbio il contenuto del referto arbitrale e, anche a voler considerare il danneggiamento della panchina opera di altro tesserato, il comportamento del giocatore squalificato appare inaccettabile, considerata anche l'età del medesimo.

Ciò posto, in assenza di elementi in grado di scalfire il contenuto del referto arbitrale, la sanzione adottata dal giudice sportivo appare congrua e proporzionata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara **inammissibile** il reclamo con riferimento alla squalifica dell'allenatore SPEZZACATENA ROCCO e **rigetta** il reclamo con riferimento al giocatore FORGIA ALFREDO. **In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone il prelievo del contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato con il deposito del reclamo.**

I) Corte Sportiva di Appello composta da: avv. Paolo Pavarini (Presidente) Avv. Flavio Campagna (Estensore) Avv. Antonio Vallone (Componente)

Reclamo della società ASD TONCO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 30 della Delegazione Provinciale di Asti el 20/2/2025 in riferimento alla gara ASD TONCO CALCIO – ASD PAVAROLO SPORT del 16 febbraio 2025 del Campionato di Terza categoria - Girone di Asti

Con il reclamo la ricorrente chiede la riforma del provvedimento con il quale il Giudice Sportivo le ha assegnato gara persa ex art.10 CGS in quanto un suo tesserato (l'allenatore Davide Grillo) si è reso responsabile di condotte che hanno impedito al direttore di gara di portare a termine la gara.

Il ricorso deve essere accolto in quanto la decisione del direttore di gara di interrompere la gara al 40' del II tempo è stata adottata al di fuori del perimetro normativo dell'art.64 NOIF il quale recita:

“[...] 2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico. 3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui

presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe, Divisioni o dei Comitati competenti.”

Nel caso in questione, si legge nel rapporto di gara, che la condotta dell'allenatore che avrebbe minato la tranquillità del direttore di gara al punto tale da costringerlo a interromperne la disputa è una frase rivoltagli con tono arrogante e discriminatorio: “al posto di fare l'arbitro vai a fare la pasta di Gragnano”. Secondo il direttore di gara tale frase: “mi ha fatto perdere la tranquillità e la sicurezza portandomi anche dopo un minuto ad uno stato d'ansia da non permettermi di terminate la gara”.

Non è compito della Corte entrare nel merito della percezione dei singoli, situazione soggettiva e insindacabile, ma valutare se trattasi di situazione che impedisca la prosecuzione a mente dell'art.64 NOIF ovvero perché pregiudizievole per l'incolumità propria (e/o degli altri soggetti partecipanti) o tale da impedirne l'indipendenza di giudizio.

Nessuna delle due situazioni (incolumità e indipendenza) è stata messa in pericolo dalla condotta dell'allenatore e quindi il reclamo deve essere accolto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello delibera di accogliere il reclamo della società TONCO CALCIO e per l'effetto:

dispone la ripetizione della gara Asd Tonco Calcio – Asd Pavarolo Calcio

Dispone la restituzione delle tasse di reclamo.

m) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Dott. Daniele Randazzo.

Reclamo della A.S.D. DON BOSCO RIVOLI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 36 del 13/02/2025, Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla partita A.S.D. DON BOSCO RIVOLI – U.S.D. NUOVA GIOVETTESE A.S.D. disputata in data 9/02/2025 nell'ambito del campionato Terza Categoria

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 21/02/2025 la società A.S.D. DON BOSCO RIVOLI propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per 4 gare al giocatore DEMA NICOLO' per “aver spinto un avversario e per aver rivolto uno sputo allo stesso”. Il reclamo, non preceduto dal preavviso, risulta inoltrato in data 21/02/2025, ovvero oltre il termine di cui all'art. 76, co. III, C.G.S., di talché non può essere esaminato nel merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara **inammissibile** il reclamo presentato dalla società A.S.D. DON BOSCO RIVOLI e, per l'effetto, conferma la squalifica per 4 gare inflitta al giocatore DEMA NICOLO', disponendo il trattenimento del relativo contributo di reclamo, regolarmente versato.

n) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente relatore), avv. Fabrizio Bernardi (Componente), Avv. Federica Franchi (Componente)

Reclamo della A.C.S.D. SALUZZO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 83 del 27.2.2025, con il quale veniva comminata alla società la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (gara Saluzzo / Bra del 22.2.2025, valida per il Campionato U16 Regionale Girone D)

Con il reclamo di cui in epigrafe, la A.C.S.D. SALUZZO richiede una rivalutazione dell'episodio che determinato l'applicazione della sanzione da parte del giudice sportivo, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed adducendo che il tifoso coinvolto non fosse identificabile come un sostenitore della propria squadra. Aggiunge la reclamante che il tifoso avrebbe colpito con un calcio la rete di recinzione del terreno di gioco, senza alcuna certezza del fatto che sarebbe stato colpito un giocatore della squadra avversaria; a sostegno di tale ricostruzione, la reclamante riferisce di avere presentato denuncia alle forze dell'ordine a tutela della propria immagine, senza tuttavia allegarne copia.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene di non poter disattendere le risultanze del rapporto arbitrale, che come noto costituisce piena prova per gli organi della giustizia sportiva. L'arbitro infatti nel proprio referto ha riferito chiaramente che un giocatore della squadra avversaria a fine gara si recava contro la rete di recinzione e sbatteva le mani con violenza contro la stessa nel corso di un diverbio con i tifosi, in occasione del quale un tifoso del Saluzzo lo colpiva con un calcio al ventre.

Non vi è dubbio quindi che il comportamento del tifoso della società reclamante giustifichi pienamente l'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo alla società Saluzzo, a titolo di responsabilità oggettiva.

Per tali ragioni la Corte Sportiva di Appello

RESPINGE

Il reclamo proposto dalla A.C.S.D. SALUZZO, con addebito alla reclamante della relativa tassa di reclamo.

o) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Fabrizio Bernardi.

Reclamo della società S.S.D. – S.R.L. DORINA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 20/02/2025, Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla partita SSD REAL ORIONE VALLETTE – S.S.D. S.R.L. DORINA disputata in data 15/02/2025 nell'ambito del campionato di Under 16 Provinciali, girone A.

Con reclamo inoltrato in data 26/02/2025, la società S.S.D. S.R.L. DORINA impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica sino al 19/03/2025 all'allenatore LISCIO DAVIDE per *“comportamento gravemente antisportivo avendo ordinato ad un proprio giocatore di togliersi la maglia per farsi ammonire così da saltare la prossima gara e non quella successiva”*.

L'impugnazione – peraltro inviata oltre il termine di cui all'art. 76, co. III, C.G.S. – non può essere esaminata nel merito atteso che l'art. 137, co. III, lett. b), C.G.S., sancisce che non sono impugnabili i provvedimenti di inibizione e squalifica per dirigenti e tecnici fino ad un mese.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello dichiara **INAMMISSIBILE** il reclamo proposto dalla società S.S.D. S.R.L. DORINA e, per l'effetto, conferma la squalifica sino al 19/03/2025 inflitta al sig. LISCIO DAVIDE. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità si dispone il prelievo del contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

p) Corte Sportiva di Appello composta da: avv. Paolo Pavarini (Presidente) Avv. Flavio Campagna (Estensore) Avv. Antonio Vallone (Componente)

Reclamo della società VOLPIANO PIANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 80 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 20/2/2025 in riferimento alla gara VOLPIANO PIANESE - ALPIGNANO del 9 febbraio 2025 del Campionato Under 15 Regionale girone B

Con il reclamo la ricorrente chiede la riforma del provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso della società VOLPIANO PIANESE per errore tecnico

(asseritamente mancata espulsione dopo la doppia ammonizione) in quanto non preceduto ex art.67 CGS dal previsto preannuncio.

Il ricorso deve essere accolto in ordine alla pregiudiziale della regolarità del reclamo in quanto esso, pur non essendo stato preceduto dal preannuncio, è stato depositato nel termine dello stesso ovvero entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla disputa della gara.

Nel caso in questione, la gara è stata disputata il 9 febbraio e il reclamo è stato presentato alle ore 18.39 del 10 febbraio ovvero nel termine di cui all'art.67 CGS. Il mancato preannuncio, pertanto, non è causa di inammissibilità in quanto trattasi di omissione sanata dal deposito nello stesso termine del reclamo. La ratio dell'obbligo del preannuncio nel termine di cui all'art. 67 CGS è funzionale a preavvertire le autorità sportive e tutti i soggetti interessati della volontà del ricorrente che si riserva in tal modo di esprimerla compiutamente solo con l'eventuale successivo reclamo per il quale il termine è più ampio, dovendo motivare le ragioni del ricorso. Quando questa è già compiutamente espressa nel termine del preannuncio con reclamo motivato, ciò non può e non deve andare a detrimento della reclamante in ossequio ai principi di ragionevolezza e celerità processuale, essendo comunque rispettato il contraddittorio.

Il reclamo della VOLPIANO PIANESE era pertanto ammissibile. Conseguentemente gli atti devono essere restituiti al Giudice Sportivo per la decisione nel merito.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello delibera di accogliere il reclamo della società VOLPIANO PIANESE e per l'effetto restituisce gli atti al GS per la decisione nel merito.

Dispone la restituzione delle tasse di reclamo.

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 27 Marzo 2025

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 13 Marzo 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)